

EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136°.— Numero 20

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 12 maggio 1995

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05001**

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 152. Sentenza 4-8 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Regione Abruzzo - Illeciti amministrativi - Depenalizzazione - Sanzioni - Determinazione solo del massimo della misura - Pagamento ridotto consentito nella sola misura di un terzo del massimo - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Abruzzo 19 luglio 1984, n. 47, art. 6, secondo comma) Pag. 7

N. 153. Sentenza 5-8 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblica utilità - Regione Sicilia - Determinazione dell'indennità - Calcolo nella misura pari al valore venale dei suoli espropriati - Lesione della competenza legislativa di tipo esclusivo della regione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 497 e 296 del 1993, 493/1991 e 274/1988) - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Sicilia 29 dicembre 1975, n. 88, art. 3; legge regione Sicilia 18 novembre 1964, n. 29, art. 1; legge regione Sicilia 16 agosto 1974, n. 36, art. 4, primo e secondo comma) » 9

N. 154. Sentenza 5-8 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Regione Sicilia - Contenzioso - Decisioni della commissione elettorale mandamentale - Ricorso anche di merito al Consiglio di giustizia amministrativa dopo la proclamazione degli eletti, ma non oltre un mese dalla stessa - Materia spettante esclusivamente alla legislazione statale - Obbligo degli organi legislativi regionali di astensione da interferenze in materia - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 76/1995, 303/1994, 210 e 113 del 1993, 505/1991, 203/1987 e 72/1977) - Illegittimità costituzionale - Dichiarazione di irricevibilità dell'atto di costituzione della lista «Centro Cristiano Democratico».

(Legge regione Sicilia 5 aprile 1952, n. 11, art. 22, nella parte riprodotta dall'art. 18, ultimo comma, del decreto del Presidente della regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della regione Sicilia 15 aprile 1970, n. 1) » 14

N. 155. Sentenza 5-8 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblica utilità - Interventi per Roma capitale - Espropriazione generalizzata di tutte le aree destinate all'attuazione dello SDO del comune di Roma - Ricomprensione delle aree a destinazione residenziale - Presunta insussistenza di «motivi di interesse generale» - Impossibilità di distinzione tra aree destinate ad insediamenti produttivi o ad attività terziarie e direzionali ed aree destinate ad attività residenziali - Ragionevolezza, quanto alle finalità, della espressa previsione della facoltà di «esproprio generalizzato» - Sussistenza di un interesse generale - Non fondatezza.

(Legge 15 dicembre 1990, n. 396, art. 8, primo e secondo comma).
(Cost., artt. 3 e 42, terzo comma) » 20

N. 156. Sentenza 8-10 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Espropriazione per pubblica utilità - Regioni Lombardia e Abruzzo - Comuni montani - Opere pubbliche o di pubblica utilità - Cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione - Parere della regione interessata quando il decreto di esproprio sia pronunciato da autorità statale - Omessa previsione - Diritto a compensi a valere sulle indennità di espropriazione - Determinazione a cura del commissario agli usi civici anziché ad opera della regione - Violazione delle competenze regionali in materia urbanistica - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.

(Legge 31 gennaio 1994, n. 97, art. 12, secondo e terzo comma) Pag. 25

N. 157. Sentenza 8-10 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente - Tutela dell' - Regione Lombardia e Veneto - Incendi boschivi sul territorio nazionale - Intesa con le regioni interessate per la gestione delle aree naturali protette - Estensione - Omessa previsione - Impiego degli operatori volontari antincendio - Riserva del potere di impiego alla regione cui questi siano stati destinati - Omessa previsione - Erogazioni di finanziamenti finalizzati a piani di rilevamento degli incendi - Partecipazione della regione - Omessa previsione - Violazione di competenza regionali - Illegittimità costituzionale - Realizzazione di un sistema di monitoraggio elettronico - Revoca dei contributi per la parte non utilizzata nel caso di regioni che non abbiano definito gli atti di consegna dei lavori entro i termini di legge - Ragionevole giustificazione della previsione di revoca quale conseguenza dell'inutile decorso del termine - Non fondatezza.

[D.-L. 15 giugno 1994, n. 377, art. 1, secondo comma, lett. c), convertito in legge 8 agosto 1994, n. 497; d.-l. 15 giugno 1994, n. 377, art. 2, secondo comma; d.-l. 15 giugno 1994, n. 377, art. 1, secondo comma, lett. b), e 3, primo comma].

(Cost., artt. 3, 97, 117 e 118) » 29

N. 158. Sentenza 8-10 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Brevetti per invenzioni industriali, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali - Ufficio italiano brevetti - Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio - Partecipazione nella commissione, senza voto deliberativo, del direttore dell'ufficio brevetti - Svolgimento di funzioni giurisdizionali - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 20/1978, 77/1971 e 42/1958) - Profonda ed irrimediabile alterazione dell'eguaglianza tra le parti - Sostanziale lesione della garanzia di indipendenza dei giudici speciali (v. sentenze nn. 2/1974 e 27/1972) - Illegittimità costituzionale.

(R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, art. 71, secondo comma) » 37

N. 159. Sentenza 8-10 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Miniere, cave e torbiere - Regione Friuli-Venezia Giulia - Esercizio di attività di coltivazione in assenza di autorizzazione paesistica - Trattamento sanzionatorio penale - Conseguente inapplicabilità della sanzione - Non condivisibilità dei presupposti interpretativi a fondamento della questione di costituzionalità - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge regionale Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19, art. 31, primo, secondo e terzo comma; legge regionale Friuli-Venezia Giulia 13 maggio 1988, n. 29).

(Cost., artt. 9 e 25) » 40

N. 160. Sentenza 8-10 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione - Minori - Procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità - Contestazione ai genitori dello stato di abbandono del figlio minore - Contraddittorio - Presunta violazione - Assistenza tecnica - Omessa previsione - Sospetta violazione del diritto di difesa - Comunque garantita ai genitori la possibilità di partecipazione e di conoscenza del procedimento in ogni suo stato - Giustificazione nell'esigenza di maggiore celerità della procedura al fine di provvedere rapidamente sulla situazione di abbandono del minore - Assistenza del difensore ammessa e consentita senza essere obbligatoria ma facoltativa - Non fondatezza.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16).

(Cost., art. 24) Pag. 43

N. 161. Sentenza 10 maggio-10 maggio 1995.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Costituzione della Repubblica - *Referendum* - Promotori del *referendum* abrogativo in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali - Godimento dello *status* di «potere dello Stato» - Presidente del Consiglio dei Ministri e Garante per la radiodiffusione e l'editoria - *Par condicio* - Accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie - Divieto a partire dal trentesimo giorno precedente la data del *referendum* di ogni forma di pubblicità - Irragionevolezza dell'estensione alle campagne referendarie, della rigida disciplina relativa ai controlli, ai divieti ed alle sanzioni, prevista per le campagne elettorali politiche ed amministrative - Eccessività, incongruità e irragionevole sproporzione della misura tendente a imporre il silenzio sulle iniziative delle diverse parti politiche - Richiamo alla sentenza della Corte n. 406/1989 - Irragionevole riduzione degli spazi informativi complessivamente consentiti ai soggetti interessati alla promozione o alla opposizione ai quesiti referendari - Non spettanza al Governo adottare, con riferimento alle campagne referendarie, la disposizione di cui all'art. 3, sesto comma, del d.l. 20 marzo 1995, n. 83 - Annullamento della disposizione nella parte applicabile alle campagne referendarie » 46

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 152

Sentenza 4-8 maggio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Regione Abruzzo - Illeciti amministrativi - Depenalizzazione - Sanzioni - Determinazione solo del massimo della misura - Pagamento ridotto consentito nella sola misura di un terzo del massimo - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Abruzzo 19 luglio 1984, n. 47, art. 6, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 (*recte*: 6) della legge della regione Abruzzo 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), promossi con due ordinanze emesse il 18 giugno 1994 dal pretore di Pescara nei procedimenti civili vertenti tra Flaviano D'Intino e comune di Spoltore iscritti rispettivamente ai numeri 632 e 633 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli.

Ritenuto in fatto

1. — Con due ordinanze di identico contenuto il pretore di Pescara, nel corso di procedimenti di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni del sindaco del comune di Spoltore di condanna per violazioni di norme a tutela dell'igiene dei luoghi di produzione di generi alimentari (art. 29 del d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, sanzionato dall'art. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283), ha sollevato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 (*recte*: 6) della legge della regione Abruzzo del 19 luglio 1984, n. 47, nella parte in cui — nell'ipotesi di una violazione depenalizzata ai sensi dell'art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689, punita con sanzione amministrativa per la quale la legge prevede solo il massimo edittale — non consente all'interessato di accedere al pagamento della sanzione in misura ridotta, come disciplinato dall'art. 16 della stessa legge n. 689, corrispondendo il doppio del minimo edittale ricavato, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, dal disposto dell'art. 26 del codice penale (ordinanze numeri 632 e 633 del 1994).

2. — Il giudice remittente osserva che la norma impugnata consente l'oblazione mediante il pagamento di una somma pari al terzo del massimo edittale, mentre l'art. 16 della legge generale di depenalizzazione del 24 novembre 1981, n. 689, come interpretato dal «diritto vivente» della Corte di cassazione, stabilisce che nelle ipotesi — quali quelle per cui è causa — che sono state depenalizzate dall'art. 32 della stessa legge e per le quali la sanzione sia prevista solo nel massimo edittale, l'interessato possa corrispondere, se per lui più favorevole, il doppio del minimo previsto dall'art. 26 del codice penale.

Nell'ordinanza si afferma che la legge n. 689 del 1981 ha dettato una disciplina contenente i principi generali in materia di depenalizzazione degli illeciti amministrativi, all'interno della quale l'art. 16 regola specificamente la facoltà della parte di accedere al pagamento in misura ridotta corrispondendo una somma pari al doppio del minimo della sanzione ovvero al terzo del massimo edittale. Pertanto, il giudice *a quo* ritiene che la norma impugnata contrasti con tale principio della legislazione statale, nella parte in cui non consente all'interessato di accedere all'oblazione corrispondendo il doppio del minimo edittale, calcolato ai sensi dell'art. 26 del codice penale, dal momento che le ipotesi di illeciti sui quali verte il processo *a quo* sono state depenalizzate dall'art. 32 della legge n. 689.

Considerato in diritto

1. — Le due ordinanze pongono, con identiche argomentazioni, la stessa questione di legittimità costituzionale. I giudizi relativi vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con unica pronuncia.

2. — Il pretore di Pescara dubita della legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge della regione Abruzzo 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), dove, in relazione all'ipotesi di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, si statuisce che «nel caso la disposizione non preveda il minimo di sanzione amministrativa, ma determini solo il massimo, è consentito il pagamento ridotto nella sola misura di un terzo del massimo».

Ad avviso del giudice *a quo* tale disposizione verrebbe a violare l'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui, nel caso di violazione amministrativa sanzionata nel solo massimo edittale, «non consente all'interessato di accedere all'oblazione corrispondendo anche il doppio del minimo edittale ricavato, secondo il diritto vivente, alla stregua del disposto di cui all'art. 26 del codice penale».

3. — La questione è fondata.

L'art. 16 della legge 689 del 1981, recante «Modifiche al sistema penale», disciplina il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative statuendo che le stesse possono essere estinte mediante il pagamento di una somma «pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale».

A tale norma, per il suo rilievo nel contesto della disciplina generale posta in tema di sanzioni amministrative, va riconosciuto il valore di principio suscettibile di vincolare il legislatore regionale: e questo sia con riferimento alla previsione della possibilità di un pagamento della sanzione in misura ridotta sia con riferimento alla determinazione di tale misura, che la stessa norma viene a indicare nell'importo più favorevole al soggetto intimato, da individuare attraverso la scelta tra le misure rappresentate dal terzo del massimo e dal doppio del minimo della sanzione edittale.

La norma regionale impugnata riduce, di contro, questa alternativa all'unica ipotesi del pagamento di un terzo del massimo, là dove la sanzione risulti comminata solo nella misura massima. Tale soluzione sembra muovere dal presupposto che, quando la sanzione risulti fissata solo nel massimo, non sussista la possibilità di individuare per la stessa un minimo, con la conseguente necessità di correlare la misura della riduzione al solo parametro esplicitamente indicato.

Tale presupposto appare, peraltro, errato, perché trascura di considerare che anche per le sanzioni indicate solo nel massimo e sprovviste di un minimo specifico sussiste pur sempre la possibilità di individuare un minimo nella disciplina generale posta per ciascun tipo di sanzione.

Questo minimo, per le sanzioni di origine amministrativa, risulta indicato dall'art. 10 della legge n. 689 del 1981 (in una somma non inferiore a lire quattromila), mentre, per le sanzioni depenalizzate di cui all'art. 32, lo stesso può essere desunto dall'art. 38 della legge in questione, dove, per individuare l'entità della somma dovuta in relazione ad una sanzione amministrativa conseguente ad un illecito depenalizzato, si rinvia all'ammontare della multa e dell'ammenda.

Nell'ipotesi di sanzione amministrativa derivante — come nel caso preso in esame nel giudizio *a quo* — da una contravvenzione depenalizzata (ex art. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283) la misura minima della sanzione può essere, dunque, desunta in via generale — così come indicato dalla giurisprudenza della Cassazione richiamata quale «diritto vivente» nell'ordinanza di rinvio — dall'art. 26 del codice penale, che indica, per l'ammenda, la misura minima di lire quattromila.

Il rispetto del principio sanzionato nell'art. 16 della legge n. 689 del 1981 impedisce, pertanto, alla regione di bloccare la misura della sanzione ridotta solo in relazione al terzo del massimo edittale, dal momento che, in ogni caso, occorre garantire al soggetto colpito la possibilità di scelta della misura più favorevole tra le due che dalla stessa norma indicata: con la conseguenza che la regione, in assenza di un minimo specificamente sanzionato, non può sottrarre a chi sia interessato al pagamento in misura ridotta la possibilità di ottemperare al proprio obbligo utilizzando il richiamo anche al minimo desumibile in via generale dalla disciplina relativa al tipo di sanzione applicata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge della regione Abruzzo 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0556

N. 153

Sentenza 5-8 maggio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblica utilità - Regione Sicilia - Determinazione dell'indennità - Calcolo nella misura pari al valore venale dei suoli espropriati - Lesione della competenza legislativa di tipo esclusivo della regione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 497 e 296 del 1993, 493/1991 e 274/1988) - Legittimità costituzionale.

(Legge regione Sicilia 29 dicembre 1975, n. 88, art. 3; legge regione Sicilia 18 novembre 1964, n. 29, art. 1; legge regione Sicilia 16 agosto 1974, n. 36, art. 4, primo e secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dall'art. 3 della legge della regione siciliana 29 dicembre 1975, n. 88 (Interventi per la difesa e conservazione del suolo ed adeguamento delle strutture operative forestali), dall'art. 4 della legge della regione siciliana 16 agosto 1974, n. 36 (Interventi straordinari nel settore della difesa del suolo e della forestazione) e dall'art. 1 della legge della regione siciliana 18 novembre 1964, n. 29 (Nuove norme per l'acceleramento dell'esecuzione e dei pagamenti delle opere pubbliche) promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1994 dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nel procedimento civile vertente tra la Stafe S.r.l. ed altra e l'Assessorato dell'agricoltura e foreste della regione siciliana iscritta al n. 644 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di costituzione della S.p.a. Sitas Funivia dell'Etna succeduta alla Stafe S.r.l.;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli avvocati Donato De Luca, Michele Conte e Franco Scoca per la S.p.a. Sitas Funivia dell'Etna, succeduta alla Stafe S.r.l.;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio d'appello proposto dalla Società turistico-alberghiera funiviaria dell'Etna (Stafe S.r.l.) nei confronti dell'Assessorato all'agricoltura e foreste della regione siciliana avverso la sentenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche della Sicilia, che aveva rideterminato l'indennità per una espropriazione preordinata all'esecuzione di opere di bonifica montana e di riassetto idrogeologico, il Tribunale superiore delle acque pubbliche, rilevato che nelle more del giudizio è entrata in vigore una nuova legge sulla determinazione dell'indennità di esproprio, costituente principio generale dell'ordinamento giuridico, ovvero norma fondamentale di riforma economico-sociale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli art. 3, 5 e 42 della Costituzione e all'art. 14 dello statuto speciale per la Sicilia (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455) — nei confronti del combinato disposto formato dagli articoli 3 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88 (Interventi per la difesa e conservazione del suolo ed adeguamento delle strutture operative forestali), 4 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 (Interventi straordinari nel settore della difesa del suolo e della forestazione) e 1 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29 (Nuove norme per l'acceleramento dell'esecuzione e dei pagamenti delle opere pubbliche), che, esigendo la determinazione dell'indennità di espropriazione in misura pari ai valori di mercato, contrasterebbe con il principio contenuto nell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992 (*recte*: art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359).

Il giudice rimettente, premesso che, allo stadio attuale del giudizio *a quo*, è stata riconosciuta al suolo espropriato un'idoneità ad attività turistico-sportive e che il citato art. 5-bis è, per suo espresso tenore letterale, applicabile a «tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni [...]» e; quindi, si impone anche al legislatore siciliano, che vanta in materia una competenza di tipo esclusivo [ex art. 14, lettera s), dello statuto speciale], osservare che il contrasto fra il ricordato art. 5-bis e le norme regionali impugnate — relativo sia alla determinazione dell'indennità di esproprio (comma 1), sia ai criteri di qualificazione dei suoli come edificabili (comma 3) — non può configurarsi in termini di abrogazione, apparendo insuperabile il rilievo per il quale quest'ultimo fenomeno potrebbe operare soltanto nel rapporto tra fonti normative omogenee.

Al contrario, ad avviso del giudice *a quo*, sembra più corretto ravvisare in ipotesi una incostituzionalità sopravvenuta a causa dell'entrata in vigore successiva di norme nazionali aventi valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale (in quanto dirette al perseguimento di una rigorosa politica di contenimento del disavanzo finanziario nel settore pubblico) ovvero aventi il carattere di «principio generale dell'ordinamento» (in quanto norme conformative del diritto di proprietà).

Rispetto a tali norme appare evidente il contrasto dell'art. 1 della legge regionale n. 88 del 1975, che — richiamando l'art. 4 della legge regionale n. 36 del 1974, a sua volta rinviante all'art. 1 della legge regionale n. 29 del 1964, — porta ad applicare nel caso la legge nazionale 25 giugno 1865, n. 2359, nel senso che presuppone un criterio di determinazione dell'indennità pari al valore di mercato del bene e, quindi, comprensivo dei valori potenziali o latenti del bene stesso.

2. — Si è costituita in giudizio la Società industrie turistico-alberghiere siciliane (Sitas S.p.a.), succeduta alla Stafe s.r.l. per fusione mediante incorporazione, eccependo, innanzitutto, l'inammissibilità della questione per irrilevanza sotto un duplice profilo.

Per un verso, infatti, il giudice *a quo* ha ritenuto rilevante l'art. 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992; applicabile alle aree edificabili, sul presupposto che il bene oggetto dell'espropriazione è in esame rientri in tale categoria, mentre nel caso si discute di indennità di esproprio di suoli destinati al rimboscimento, gravati da vincoli idrogeologici e paesaggistici.

Per altro verso, poi, l'irrilevanza deriverebbe, nella denegata ipotesi che il suolo dovesse essere ritenuto edificabile, dal fatto che la sentenza n. 283 del 1993 di questa Corte, nel dichiarare l'incostituzionalità del predetto art. 5-bis, comma 2, ha stabilito che ai soggetti già espropriati al momento dell'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992 e nei confronti dei quali l'espropriazione non sia ancora divenuta incontestabile, com'è nel caso in questione, è applicabile il primo comma dello stesso art. 5-bis, con esclusione della riduzione del 40 per cento.

Nel merito la parte privata ritiene che la questione sia infondata, poiché, a suo dire, una norma che, in base all'art. 14 dello statuto siciliano, è esercizio di una competenza legislativa di tipo esclusivo non può essere modificata da una legge statale non avente rango costituzionale ovvero non può essere dichiarata incostituzionale per il preteso contrasto con leggi statali ordinarie.

3. — In prossimità dell'udienza la Sitas S.p.a. ha depositato un'ulteriore memoria, con la quale, oltre a ribadire gli argomenti portati a sostegno dell'inammissibilità, contesta, innanzitutto, che l'art. 5-*bis* possa essere considerato principio generale dell'ordinamento o norma fondamentale di riforma economico-sociale.

Sotto questo profilo, posto che il «principio generale» è il prodotto, non già di singoli atti normativi, ma del sistema «ordinamento» (che si interpone come insopprimibile elemento mediatore), la parte privata ritiene che non si possa riconoscere tale carattere a una specifica disposizione, stabilita dal legislatore, nell'esercizio di un'ampia discrezionalità, come norma transitoria o temporanea, applicabile a ipotesi particolari e limitate di espropriazione (quelle relative ad aree edificabili).

Tali tratti, continua la parte privata, escludono che si possa rinvenire nell'art. 5-*bis* anche una «norma fondamentale» delle riforme economico-sociali.

Infine, riguardo alle censure relative agli articoli 3, 5 e 42 della Costituzione, la parte privata, sulla base di un ampio *excursus* storico e normativo, osserva che non si può parlare di un «criterio generale» per la determinazione dell'indennizzo, poiché caratteristica di quest'ultimo è proprio, la multiformità e la diversità dei criteri e dei meccanismi di calcolo in dipendenza del tipo di intervento espropriativo.

Questo dato legislativo è stato convalidato dalla Corte costituzionale, che nella sua giurisprudenza, posti i limiti perché un indennizzo possa essere considerato «serio ristoro», non ha mai richiesti nei singoli casi, alla luce degli articoli 3 e 42 della Costituzione, l'uniformità dei criteri indennitari o della portata risarcitoria dell'indennizzo in relazione a tipi diversi di espropriazione aventi, come nel caso, oggetti diversi.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha sollevato — in riferimento agli articoli 3, 5 e 42 della Costituzione e all'art. 14, lettera *s*), dello statuto della regione siciliana (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) — questione di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dall'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88 (Interventi per la difesa e conservazione del suolo ed adeguamento delle strutture operative forestali), dall'art. 4 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 (Interventi straordinari nel settore della difesa del suolo e della forestazione) e dall'art. 1 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29, nella parte in cui, esigendo la determinazione dell'indennità in misura pari al valore di mercato dei suoli espropriati, si porrebbe in contrasto con il principio contenuto nell'art. 5-*bis* della legge 8 agosto 1992 (*recte*: art. 5-*bis* del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, dal titolo «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359).

2. — Vanno preliminarmente respinte le eccezioni d'inammissibilità proposte dalla parte privata.

Con una prima eccezione tale parte ipotizza l'irrilevanza della questione sulla base del rilievo che l'espropriazione in discussione, cui si riferiscono le leggi regionali impugnate, avrebbe ad oggetto aree non edificabili, mentre la norma statale di raffronto, l'art. 5-*bis* del decreto-legge n. 333 del 1992, come risultante dalla legge di conversione n. 359 del 1992, riguarderebbe soltanto l'espropriazione di suoli edificatori.

A dire il vero, l'argomento addotto, il quale si basa sull'asserita non pertinenza delle norme statali di raffronto, assunte come principi generali dell'ordinamento ovvero come norme fondamentali di riforma economico-sociale, è in sostanza un argomento volto a dimostrare l'infondatezza della dedotta questione, tanto che non sfiora minimamente il problema — questo sì attinente alla rilevanza — dell'applicabilità nel giudizio principale delle leggi regionali oggetto di contestazione.

E il discorso non muterebbe ove l'eccezione fosse interpretata estensivamente, nel senso di escludere la comparabilità tra le norme regionali impugnate e l'art. 5-*bis*, in base al rilievo che le une e l'altro si riferirebbero a tipi diversi di espropriazione.

Ad analoga conclusione si deve pervenire anche riguardo alla seconda eccezione d'inammissibilità, per la quale, nell'ipotesi che nel caso dedotto nel giudizio *a quo* si tratti di aree edificabili, non sarebbe applicabile l'art. 5-*bis*, comma 1 (che stabilisce i criteri di determinazione dell'indennizzo), ma il comma 2 dello stesso articolo, quale risulta a seguito dell'intervento additivo compiuto con la sentenza n. 283 del 1993 di questa Corte (che esclude la decurtazione del 40 per cento nel calcolo dell'indennizzo), rientrando il caso in esame in quello dei soggetti, già espropriati al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, nei confronti dei quali l'indennizzo non sia divenuto ancora incontestabile.

Pur ribadendo che anche il rilievo ora esaminato attiene al merito — e, anzi, in tal caso al merito del giudizio principale — è opportuno rammentare che l'art. 5-bis è invocato dal giudice *a quo* nell'insieme delle sue disposizioni dirette a stabilire i criteri di determinazione dell'indennizzo in relazione alle varie ipotesi ivi stabilite, includendo in questi anche i criteri per la valutazione dell'edificabilità delle aree (comma 3).

3. — Nel merito la questione merita l'accoglimento, poiché le disposizioni di legge regionale contestate risultano lesive dei limiti che l'art. 14 dello statuto speciale per la regione siciliana stabilisce all'esercizio della competenza legislativa di tipo esclusivo in materia di espropriazione per pubblica utilità (lettera s).

E a nulla rileva in proposito il fatto che il giudice *a quo* non menziona espressamente nell'ordinanza di rimessione l'art. 14 dello statuto, poiché tale mancanza può essere superata mediante i poteri di interpretazione dell'ordinanza di rimessione costantemente riconosciuti a questa Corte di fronte a ipotesi, come quella in esame, nelle quali il giudice *a quo* lamenta, fra l'altro, la lesione di un limite apposto all'esercizio della potestà legislativa regionale di tipo esclusivo.

3.1. — Nessun dubbio può sussistere sul fatto che il criterio di determinazione dell'indennità di espropriazione desumibile dalle leggi regionali ritenute applicabili nel giudizio *a quo* e quello disposto dall'art. 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992 siano diversi e fra loro incompatibili.

La disciplina normativa regionale sulla espropriazione, oggetto di contestazione, deriva da un complesso di disposizioni precisamente indicato dal giudice rimettente.

Prima di tutto, l'art. 3 della legge regionale n. 88 del 1975 stabilisce che per gli interventi per la difesa e la conservazione del suolo e per l'adeguamento delle strutture operative forestali si applica l'art. 4 della legge regionale n. 36 del 1974.

Quest'ultimo, ai primi due commi, dispone che «gli interventi nel settore della forestazione saranno effettuati su terreni demaniali della regione o di altri enti pubblici o comunque su terreni da acquisire al demanio della regione» e che, in tal caso, per le espropriazioni relative alle opere di pubblica utilità previste «si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e sue successive modificazioni, nonché quelle di cui al titolo I della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29».

A sua volta, quest'ultima, all'art. 1, stabilisce che «per le espropriazioni connesse alle opere finanziate, in tutto o in parte, dalla regione, la stima della indennità da offrirsi ai proprietari ai sensi dell'art. 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, che sia stata approvata dai competenti organi tecnici dell'amministrazione regionale, sostituisce, per tutti gli effetti dell'art. 48 della citata legge, le perizie previste dall'art. 32 della legge medesima».

Insomma, dall'insieme delle disposizioni regionali sopraindicate, rinviati alla legge n. 2359 del 1865, il giudice *a quo* non implausibilmente desume che il criterio di determinazione dell'indennizzo dovuto all'espropriato è costituito dal valore di mercato del suolo, vale a dire dal prezzo che l'immobile avrebbe avuto in una libera contrattazione di compravendita.

E lo stesso giudice *a quo* nell'ordinanza di rimessione premette che, allo stadio attuale del giudizio principale, risulta che alle aree, in relazione alle quali dev'essere determinato l'indennizzo, ineriscono valenze tali da indurre a considerarle come edificabili.

Al contrario, la norma statale di raffronto, cioè l'art. 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 359 del 1992, ha non irragionevolmente fissato, come questa Corte ha già affermato nella sentenza n. 283 del 1993, un diverso criterio di determinazione dell'indennizzo — anch'esso di generale applicazione quanto quello previsto nell'art. 24 della legge n. 2359 del 1865 — riguardo alle aree destinabili a edificazione: un criterio costituito dalla semisomma del valore venale e del reddito dominicale, ridotta del 40 per cento (comma 1).

Inoltre, per effetto del ricordato intervento additivo operato da questa Corte con la sentenza n. 283 del 1993, i soggetti già espropriati al momento dell'entrata in vigore della legge, che tuttavia abbiano ancora pendente il contenzioso relativo all'indennità, sono ammessi al beneficio, previsto dal comma 2 dello stesso art. 5-bis, consistente nella non applicabilità della riduzione del 40 per cento.

In definitiva, è evidente che il criterio di determinazione dell'indennizzo fissato dall'art. 5-bis è sostanzialmente difforme da quello, consistente nel solo valore venale, desumibile dalle disposizioni di legge regionale sottoposte al giudizio di questa Corte e, implicando un medesimo campo di applicazione rispetto a queste ultime, comporta una situazione di incompatibilità fra le norme messe a confronto.

3.2. — Il citato art. 5-bis rientra fra le norme fondamentali delle riforme economico-sociali, che, in base all'art. 14 dello statuto speciale per la regione siciliana, costituiscono un limite anche all'esercizio delle competenze legislative di tipo esclusivo.

Giova ricordare, innanzitutto, che il criterio di determinazione dell'indennizzo stabilito dall'art. 5-bis si applica, per espresso disposto del comma 1 dello stesso articolo, a «tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità».

Tale generalizzata applicazione a tutte le espropriazioni riferita all'intero territorio nazionale, ancorché disposta con una norma temporanea emanata in attesa di una disciplina organica della materia, rientra, come ha già precisato questa Corte nella già citata sentenza n. 283 del 1993, nell'ambito di provvedimenti urgenti volti, non soltanto al perseguimento di scopi economico-sociali legati alla ripresa del settore fondamentale dell'edilizia pubblica, ma anche, e soprattutto, al risanamento della finanza pubblica, attraverso la decurtazione degli oneri addossati a carico dei bilanci pubblici in una situazione caratterizzata da un gravissimo debito pubblico.

Posto che, come questa Corte ha più volte affermato (v. spec. sentenze numeri 497 e 296 del 1993, 493 del 1991, 274 del 1988), la natura di norma temporanea non può ritenersi preclusiva del riconoscimento alla stessa della qualificazione di «norma fondamentale delle riforme economico-sociali», nel caso in esame si riscontrano i caratteri propri di tale limite generale all'esercizio delle competenze legislative delle regioni: l'incisiva innovatività del contenuto normativo, tenuto anche conto delle finalità perseguite dal legislatore in ordine a un fenomeno vasto di primaria importanza nazionale; l'attinenza della disciplina dettata a un problema di grande rilevanza per la definizione del rapporto fra proprietà privata e potere pubblico e, quindi, per la vita economica e sociale della comunità intera; e, infine, la connotazione delle norme considerate come principi che esigono un'attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale (v., ad esempio, sentenze nn. 296 del 1993; 366, 356 e 188 del 1992; 493, 386 e 349 del 1991, 634 del 1988).

3.3. — Questa Corte ha più volte affermato che, ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il sopravvenire nelle leggi statali di norme recanti principi, in grado di costituire un limite all'esercizio di competenze legislative regionali, comporta, nei casi di accertata e diretta incompatibilità fra la legge regionale e quella statale, l'effetto dell'abrogazione (v. spec. sentenze nn. 498 e 1993, 50 del 1991, 151 del 1974).

Ma, dal momento che il giudice *a quo*, competente a rilevare tale evenienza, afferma espressamente — sulla base di una nozione di abrogazione di carattere dogmatico anziché di una di diritto positivo — che le leggi regionali in esame non debbono essere considerate abrogate, ragioni essenziali di certezza del diritto inducono questa Corte, di fronte a un diretto contrasto tra le disposizioni di legge regionale impugnate e i principi di riforma economico-sociale stabiliti dal ricordato art. 5-bis, a dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme sottoposte al proprio giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto formato dall'art. 3 della legge della regione siciliana 29 dicembre 1975, n. 88 (Interventi per la difesa e conservazione del suolo ed adeguamento delle strutture operative forestali), dall'art. 4, commi primo e secondo, della legge della regione siciliana 16 agosto 1974, n. 36 (Interventi straordinari nel settore della difesa del suolo e della forestazione) e dall'art. 1 della legge della regione siciliana 18 novembre 1964, n. 29 (Nuove norme per l'acceleramento dell'esecuzione e dei pagamenti delle opere pubbliche), nella parte in cui prevede la determinazione dell'indennità di espropriazione in misura pari al valore venale dei suoli espropriati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 154

Sentenza 5-8 maggio 1995**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Elezioni - Regione Sicilia - Contenzioso - Decisioni della commissione elettorale mandamentale - Ricorso anche di merito al Consiglio di giustizia amministrativa dopo la proclamazione degli eletti, ma non oltre un mese dalla stessa - Materia spettante esclusivamente alla legislazione statale - Obbligo degli organi legislativi regionali di astensione da interferenze in materia - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 76/1995, 303/1994, 210 e 113 del 1993, 505/1991, 203/1987 e 72/1977) - Illegittimità costituzionale - Dichiarazione di irricevibilità dell'atto di costituzione della lista «Centro Cristiano Democratico».

(Legge regione Sicilia 5 aprile 1952, n. 11, art. 22, nella parte riprodotta dall'art. 18, ultimo comma, del decreto del Presidente della regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della regione Sicilia 15 aprile 1970, n. 1).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della regione siciliana 5 aprile 1952, n. 11 (Composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali della Regione siciliana), promossi con sei ordinanze emesse l'11 ottobre 1994 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia iscritte ai numeri 766, 767, 768, 769, 770 e 771 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3 - prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione della lista «Centro Cristiano Democratico» nonché l'atto di intervento della regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1995 il giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli avvocati Girolamo Rubino per la lista «Centro Cristiano Democratico», Francesco Torre e Francesco Castaldi per la regione siciliana;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio proposto da Giuseppe Morreale nei confronti dell'Ufficio elettorale circoscrizionale presso la pretura di Caltanissetta per l'annullamento del verbale n. 4 del 19 maggio 1994, con il quale il Morreale, candidato nella lista n. 4 denominata «Forza Italia», non era stato ammesso alla competizione elettorale per il rinnovo del consiglio provinciale di Caltanissetta, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione seconda, con ordinanza iscritta nel registro ordinanze con il n. 766/94, ha sollevato, in riferimento agli artt. 14 e 15 dello statuto della regione siciliana (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale 5 aprile 1952, n. 11 (Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali della regione siciliana), nella parte riprodotta nell'ultimo comma dell'art. 18 del t.u. approvato con decreto del Presidente della regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1 (Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana), il quale dispone che contro le decisioni della commissione elettorale mandamentale «è ammesso ricorso, anche di merito, al consiglio di giustizia amministrativa dopo la proclamazione degli eletti, ma non oltre un mese dalla stessa».

Il giudice *a quo*, dopo aver ricostruito il quadro della normativa applicabile alle elezioni per i consigli provinciali nella regione siciliana e dopo aver dato conto degli orientamenti giurisprudenziali del consiglio di Stato e del consiglio di giustizia amministrativa, osserva che la questione è senz'altro rilevante, in quanto, sulla base della disposizione impugnata, nella interpretazione ad essa data dall'organo di secondo grado di giustizia amministrativa in Sicilia — interpretazione che, appunto, non consentirebbe l'impugnazione di atti intermedi del procedimento elettorale prima della proclamazione degli eletti —, il ricorso volto ad ottenere l'annullamento della decisione della commissione elettorale circoscrizionale, con la quale il ricorrente era stato escluso dalla competizione elettorale a causa della non coincidenza della data di nascita dello stesso ricorrente quale risultante dalla dichiarazione di presentazione della lista e dall'atto di accettazione della candidatura, dovrebbe essere dichiarato inammissibile perché proposto prima della proclamazione degli eletti.

Rilevata, quindi, la specificità della situazione della regione siciliana, dal momento che analogo ricorso, alla stregua della evoluzione della giurisprudenza del consiglio di Stato, non avrebbe il medesimo esito in nessuna altra parte del territorio nazionale, il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale della norma dalla applicazione della quale discenderebbe un simile risultato.

Un primo profilo di illegittimità è individuato dal giudice *a quo* nel contrasto con le disposizioni statutarie attributive della competenza legislativa alla regione siciliana (artt. 14 e 15 dello statuto), le quali, appunto, non prevedono attribuzioni regionali circa la disciplina del diritto di azione in materia di contenzioso elettorale.

In sostanza, secondo il giudice *a quo*, la regione siciliana ben potrebbe disciplinare l'elezione degli organi degli enti locali siciliani in base agli artt. 14, lettera *o*), e 15 dello statuto, ma l'esercizio della competenza legislativa in materia dovrebbe essere limitata al procedimento in sé, e non estesa alle regole proprie del contenzioso elettorale e, in particolare, alle regole e ai termini per le impugnazioni.

Ulteriori profili di illegittimità sono riscontrati dal giudice *a quo* nel contrasto diretto con alcuni principi della Costituzione, i quali riservano allo Stato la disciplina del contenzioso elettorale per l'evidente incidenza della stessa sul procedimento giurisdizionale e sulla capacità di agire (artt. 24 e 113).

La disciplina applicabile nel territorio della regione siciliana, inoltre, violerebbe anche il principio di eguaglianza, dovendosi in materia assicurare uniformità di trattamento a tutti i cittadini della Repubblica (art. 3), mentre il differimento dell'impugnazione degli atti infraprocedimentali all'esito della competizione elettorale potrebbe far gravare sull'amministrazione il rischio della invalidità dell'intero procedimento, con evidente lesione del principio del buon andamento (art. 97).

Il giudice *a quo* rileva, infine, che la disciplina impugnata è contenuta nel decreto del presidente della regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, il quale è stato emanato in forza della delega legislativa contenuta nell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 25 luglio 1960, n. 28.

Peraltro, poiché non è ammessa la delegazione della potestà legislativa in ambito regionale, e poiché, conseguentemente, il decreto del presidente della regione, in quanto atto amministrativo, non sarebbe suscettibile di valutazione da parte della Corte costituzionale, l'impugnativa deve essere rivolta nei confronti dell'art. 22, ultimo comma, della legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, il cui contenuto è stato testualmente riprodotto dall'art. 18, ultimo comma, del decreto del presidente della regione, applicabile alle elezioni provinciali in forza dell'art. 8 della legge regionale 4 giugno 1970, il quale, per quanto non previsto dalla legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, rinvia alla disciplina delle elezioni comunali.

2. — È intervenuta nel presente giudizio la regione siciliana, eccependo innanzitutto la inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.

La regione ritiene, infatti, che l'orientamento del consiglio di giustizia amministrativa contrario alla impugnabilità degli atti infraprocedimentali prima della proclamazione degli eletti dipenda dalla difformità dell'art. 22, ultimo comma, oggetto di censura, rispetto all'art. 83/11 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), introdotto dall'art. 2 della legge 28 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo).

In realtà, prosegue la regione, il denunciato contrasto tra le due disposizioni non sussiste affatto, dal momento che anche l'art. 83/11 prevede che il ricorso debba essere presentato entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

E tale interpretazione è fatta propria dal consiglio di giustizia amministrativa (v. decisione 29 gennaio 1994, n. 16, nella quale si afferma che la disposizione impugnata contiene una previsione analoga a quella della legge 29 dicembre 1966, n. 1147).

In sostanza, quindi, ad avviso della regione, poiché nel caso di specie il contrasto non sarebbe tra norma statale e norma regionale, ma unicamente tra l'interpretazione giurisprudenziale fatta propria dalla V sezione del Consiglio di Stato e quella seguita dal consiglio di giustizia amministrativa, la questione sarebbe senz'altro irrilevante, in quanto l'accoglimento ipotizzato dal giudice *a quo* non produrrebbe l'effetto di rendere ammissibile il ricorso proposto nel giudizio *a quo*, essendosi il giudice di appello già pronunciato in senso contrario.

Ad avviso della regione, la questione, oltre che inammissibile, sarebbe anche infondata.

Per quanto riguarda il denunciato contrasto tra la disposizione impugnata e le disposizioni statutarie, la regione rileva che la disposizione regionale, riproducendo una disposizione statale, non eccederebbe dai limiti propri della potestà legislativa regionale e non inciderebbe neanche sulle regole proprie del contenzioso elettorale fissate dal legislatore nazionale.

Per quanto riguarda il denunciato contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la regione intervenuta rileva che la difformità di trattamento discende da contrastanti interpretazioni giurisprudenziali, che ben potrebbero essere sanate nei modi previsti dall'ordinamento della giustizia amministrativa.

Parimenti infondata sarebbe, poi, la denunciata violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, dal momento che tutte le censure proponibili contro la esclusione dalla competizione elettorale ben possono essere fatte valere in sede di impugnazione della proclamazione degli eletti.

Del resto, anche la Corte costituzionale ha affermato il principio secondo cui gli artt. 24 e 113 non impongono affatto una correlazione assoluta tra il sorgere di un diritto e la sua azionabilità.

Del tutto inconsistente, infine, sarebbe, ad avviso della regione siciliana, il contrasto con l'art. 97 della Costituzione, in quanto anche nel caso in cui la lista, in un primo tempo ammessa con riserva, venisse poi esclusa dalla competizione elettorale, sarebbe comunque necessario rinnovare il procedimento elettorale.

2.1. — Questione identica è stata sollevata, con ordinanza iscritta nel r.o. al n. 767/94, dallo stesso giudice *a quo* nel corso di un procedimento avente ad oggetto il ricorso proposto da Loreto Ognibene nei confronti dell'ufficio elettorale circoscrizionale presso la pretura di Caltanissetta, per l'annullamento del verbale n. 4 del 19 maggio 1994 di quell'ufficio, con il quale il ricorrente, candidato nella lista n. 4 denominata «Forza Italia», non era stato ammesso alla competizione elettorale per il consiglio provinciale di Caltanissetta, essendo state riscontrate discordanze circa la sua data di nascita tra la dichiarazione di presentazione di lista e la dichiarazione di accettazione della candidatura.

3. — Identica questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, con ordinanza iscritta nel r.o. al n. 768/94, dallo stesso giudice *a quo* nel corso del giudizio proposto da Luigi Gentile nei confronti dell'ufficio elettorale circoscrizionale presso la pretura di Agrigento, per l'annullamento del verbale n. 5 di quell'ufficio, con il quale non era stata ammessa alla competizione elettorale per il rinnovo del consiglio provinciale di Agrigento la lista avente il contrassegno: Nastro annodato a centro con bande grigie su campo bianco circondato da una corona circolare con scritta «Unione centro», escludendola conseguentemente dalla coalizione n. 2, perché i candidati indicati in tutti i fogli che raccolgono le firme dei presentatori sono indicati con il solo nome e cognome, senza altre indicazioni sulla identità personale (luogo e data di nascita) e, quindi, con incertezza sulle persone indicate, quali candidati a sostegno dei quali sono dirette le sottoscrizioni autenticate dei presentatori.

4. — Identica questione è stata sollevata, con ordinanza iscritta nel r.o. al n. 769/94, dallo stesso giudice *a quo* nel corso del giudizio proposto da Francesco Suteri nei confronti dell'ufficio elettorale circoscrizionale presso la pretura di Agrigento avverso il verbale n. 10 del 20 maggio 1994, nella parte in cui esclude il ricorrente dalla lista «Forza Italia» presentata alla elezione del consiglio della provincia di Agrigento, fissata per il giorno 12 giugno 1994, per riscontrate discordanze nella indicazione della data di nascita riportata nella dichiarazione di accettazione della candidatura rispetto a quella indicata in tutti gli altri documenti.

5. — Identica questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, con ordinanza iscritta nel r.o. al n. 770/94, dal medesimo giudice *a quo* nel corso del giudizio proposto dalla lista Partito Socialista Italiano nei confronti dell'ufficio elettorale circoscrizionale presso la pretura di Agrigento per l'annullamento del provvedimento di non ammissione della lista alla consultazione elettorale per il consiglio provinciale di Agrigento adottato con verbale n. 8 del 20 maggio 1994, perché le firme di 161 presentatori della lista su 345 non risultavano autenticate e accompagnate dal certificato di iscrizione alle liste elettorali.

6.1. — Identica questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, con ordinanza iscritta nel r.o. al n. 771/94, dal medesimo giudice *a quo* nel corso del giudizio proposto dalla lista Centro Cristiano Democratico nei confronti dell'ufficio elettorale circoscrizionale — collegio di Licata —, per l'annullamento del provvedimento di esclusione della

lista dalla consultazione elettorale relativa all'elezione del consiglio provinciale di Agrigento del 12 giugno 1994, adottato con verbale n. 3 del 20 maggio 1994, perché 13 certificati collettivi, attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali dei comuni compresi nel collegio dei 325 sottoscrittori della lista, erano stati prodotti, ad integrazione, alle ore 13,30 e, quindi, oltre il termine delle ore 12 fissato dall'art. 11, commi 6 e 7, della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e successive modificazioni.

6.2. — Ha depositato una memoria nel giudizio introdotto dall'ordinanza iscritta nel registro ordinanze con il numero 771/94, la lista Centro Cristiano Democratico, parte nel processo *a quo*, rappresentata dall'avv. Girolamo Rubino, il quale non risulta abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

Preliminarmente, peraltro, la difesa della parte chiede a questa Corte di dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché degli artt. 4 e 33 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, e dell'art. 35 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (approvazione del testo unico delle leggi sul consiglio di Stato) e dell'art. 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

Tali disposizioni, infatti, prescrivendo che la difesa dinnanzi alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al consiglio di Stato e alla Corte dei conti sia assunta da avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 4 e 33 della Costituzione.

Il difensore della parte privata, iscritto all'albo degli avvocati dal 1990, dopo aver ricordato che al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori sono ammessi gli avvocati che abbiano esercitato almeno per otto anni la professione di avvocato e che ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati è richiesta la prova dell'esercizio della professione di procuratore per almeno sei anni, ritiene che la previsione, dopo il superamento di un esame di abilitazione professionale, dell'esercizio per quattordici anni della professione, contrasti con le citate disposizioni costituzionali per più aspetti.

Innanzitutto, la difesa della parte privata rileva che, poiché solo la professione forense è disciplinata in modo tale da richiedere, oltre al superamento dell'esame di Stato, l'esercizio della professione per quattordici anni, la relativa disciplina si pone in contrasto, con l'art. 33, quinto comma, e con l'art. 3 della Costituzione.

Quest'ultimo sarebbe poi violato, sia per il profilo della ragionevolezza, sia per quello della disparità di trattamento.

Sotto il primo profilo, la difesa della parte privata osserva che la disciplina positiva consente il verificarsi della situazione paradossale, per la quale, mentre gli avvocati di alcuni Paesi della Comunità europea (in particolare, Grecia e Lussemburgo), possono esercitare dinnanzi alle giurisdizioni superiori, al contrario quelli operanti in Italia possono assumere le stesse difese solo dopo il decorso di otto anni di pratica professionale.

Sotto il secondo profilo, vi sarebbe disparità di trattamento rispetto all'esercizio del patrocinio dinnanzi alla Corte dei conti, dal momento che la legge n. 19 del 1994 ha consentito il patrocinio in materia pensionistica ai professionisti iscritti all'albo degli avvocati o procuratori legali.

E disparità vi sarebbe anche tra avvocati civilisti e avvocati penalisti, da un lato, e avvocati amministrativisti, dall'altro, in quanto questi ultimi, se non cassazionisti, sono privati, a differenza dei primi, della possibilità di proporre appello innanzi al giudice amministrativo di secondo grado, rientrando quest'ultimo tra le giurisdizioni superiori.

6.3. — In prossimità dell'udienza la lista «Centro Cristiano Democratico» ha depositato una ulteriore memoria, con la quale osserva che l'art. 20 della legge n. 87 del 1953 lederebbe anche il diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), cioè un diritto il cui esercizio, secondo la giurisprudenza costituzionale, pur se temperato con gli altri valori costituzionali, non può essere eccessivamente gravoso.

Considerato in diritto

1. — Con sei distinte ordinanze dall'analogo contenuto, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione seconda, ha sollevato — in riferimento agli artt. 14, lettera o), e 15 dello statuto speciale della regione siciliana (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale 5 aprile 1952, n. 11 (Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali della regione siciliana), nella parte riprodotta dall'art. 18, ultimo comma, del decreto del presidente della regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1 (Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana).

Posto che le predette ordinanze sollevano la stessa questione di costituzionalità, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. — Occorre premettere che, con ordinanza resa nel corso dell'udienza pubblica (v. allegato in calce alla presente decisione), questa Corte ha dichiarato irricevibile l'atto di costituzione depositato in rappresentanza della lista «Centro Cristiano Democratico», relativo al giudizio promosso con l'ordinanza iscritta nel registro ordinanze con il numero 771/94.

3. — Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di inammissibilità proposta dalla difesa della regione siciliana.

Il giudice del processo principale dal quale proviene l'ordinanza iscritta nel registro ordinanze con il n. 766/94, cui si riferisce l'eccezione in esame, muove dal rilievo che la disposizione impugnata — per la quale contro le decisioni della commissione elettorale mandamentale «è ammesso ricorso, anche di merito, al consiglio di giustizia amministrativa (ora al TAR, ai sensi degli artt. 40 e 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034) dopo la proclamazione degli eletti, ma non oltre un mese dalla stessa» — è costantemente interpretata dall'organo di secondo grado di giustizia amministrativa in Sicilia in modo diverso dall'interpretazione invalsa nella giurisprudenza del Consiglio di Stato.

A differenza di quest'ultimo, infatti, il consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia (organo di giustizia amministrativa di secondo grado in quella regione) esclude che gli atti intermedi del procedimento elettorale siano impugnabili prima della proclamazione degli eletti.

Sicché, conclude il giudice *a quo*, accogliendo questa interpretazione della disposizione impugnata, in mancanza di una pronunzia di questa Corte che riconosca come fondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati, si dovrebbe dichiarare inammissibile, in quanto prematuro, il ricorso volto ad ottenere l'annullamento della decisione della commissione elettorale circoscrizionale, con la quale il ricorrente era stato escluso dalla competizione elettorale a causa della non coincidenza della indicazione della data di nascita risultante dalla dichiarazione di presentazione della lista e quella contenuta nell'atto di accettazione della candidatura.

Contro tale valutazione della rilevanza operata dal giudice *a quo*, la difesa della regione siciliana eccepisce che la questione concernerebbe un conflitto interpretativo fra due distinti giudici, rispetto al quale una declaratoria d'incostituzionalità della disposizione regionale impugnata non potrebbe produrre l'effetto di rendere ammissibile il ricorso oggetto del giudizio *a quo*, essendosi il giudice di appello già pronunziato sulla legge statale — applicabile al caso una volta che fosse venuta meno la legge regionale — nel senso di attribuire a quella legge lo stesso significato conferito a quella impugnata.

L'eccezione sollevata dalla difesa della regione è priva di fondamento, poiché, all'evidenza, si basa su una valutazione ipotetica e, comunque, non pertinente al giudizio *a quo*, essendo riferita al possibile orientamento del giudice nell'eventuale giudizio di appello.

Ai fini della rilevanza della questione, è sufficiente, invece, che il giudice *a quo* svolga, come nel caso, argomentazioni non implausibili circa il significato da dare alla disposizione impugnata, volte a dimostrare, se pure a uno stadio del tutto iniziale del processo, l'incidenza della decisione di costituzionalità sulla risoluzione della controversia pendente dinanzi a lui.

Né, come questa Corte ha più volte ribadito (v., da ultimo, sentenza n. 58 del 1995), può riconoscersi alcun rilievo al fatto che il significato attribuito dal giudice *a quo* alla disposizione impugnata entri in conflitto con interpretazioni conferite alla stessa disposizione da altri giudici, poiché ciò che si richiede è soltanto che l'ordinanza di rimessione, in base all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), individui con chiarezza una disposizione, investita di valore di legge e ritenuta applicabile nel giudizio *a quo*, il cui significato sia sospettato dal giudice *a quo* di essere incompatibile con specifiche norme di rango costituzionale.

4. — La questione sollevata dai giudici *a quibus* merita l'accoglimento, poiché l'art. 22 della legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, nella parte riprodotta dall'art. 18, ultimo comma, del decreto del presidente della regione siciliana n. 3 del 1960, incontestabilmente applicabile anche alle decisioni dei consigli provinciali della regione siciliana, fuoriesce dai limiti della competenza legislativa di tipo esclusivo che l'art. 14, lettera o), e l'art. 15 dello statuto speciale attribuiscono alla medesima regione in materia di regime degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

Non dissimilmente dall'art. 83/1 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), introdotto dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), l'impugnato art. 22 della legge della regione

siciliana n. 11 del 1952 stabilisce che «contro le decisioni della commissione è ammesso il ricorso, anche di merito, al consiglio di giustizia amministrativa (ora al TAR) dopo la proclamazione degli eletti, ma non oltre un mese dalla stessa».

È chiaro che nel caso non si è in presenza di un «rinvio improprio», cioè di un'ipotesi di legge regionale che richiama una legge statale, di per sé applicabile al solo fine di facilitare l'individuazione delle norme regolanti i rapporti indicati (v. sentenza n. 304 del 1986), ma si ha a che fare con disposizioni di legge regionale, sostanzialmente riproduttive di norme statali, che disciplinano un aspetto del regime delle impugnazioni, vale a dire un profilo inerente alla materia giurisdizionale e processuale.

E poiché la disciplina di tale materia, in base all'art. 108, primo comma, della Costituzione, spetta esclusivamente alla legislazione statale e rispetto ad essa gli organi legislativi regionali, nel disciplinare gli oggetti rientranti nelle loro competenze, anche di tipo esclusivo, debbono astenersi da qualsivoglia interferenza, si deve pervenire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., ad esempio, sentenze nn. 76 del 1995, 303 del 1994, 210 e 113 del 1993, 505 del 1991, 203 del 1987, 72 del 1977), alla declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della regione siciliana 5 aprile 1952, n. 11 (Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali della regione siciliana), nella parte riprodotta dall'art. 18, ultimo comma, del decreto del presidente della regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1 (Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ALLEGATO

ORDINANZA

emessa nell'Udienza pubblica del 19 aprile 1995.

Ritenuto che nel giudizio promosso, con ordinanza iscritta nel registro ordinanze con il numero 771/94, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione seconda, per la pronuncia d'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, nella parte riprodotta dall'art. 18, ultimo comma, del t.u. approvato con decreto del presidente della regione siciliana, assumendosene il contrasto con gli artt. 14 e 15 dello statuto speciale per la regione siciliana e con gli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, ha depositato un atto denominato memoria di costituzione la lista «Centro Cristiano Democratico», parte nel processo principale, rappresentata dall'avv. Girolamo Rubino, non abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione;

che con il predetto atto il difensore della parte privata chiede a questa Corte di sollevare di fronte a se stessa questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 33 della Costituzione, nei confronti dell'art. 20 della legge 11 marzo 1953, n. 87, oltreché di altre disposizioni di legge manifestamente non pertinenti a questo giudizio;

Considerato che l'art. 20 della legge 11 marzo 1953, n. 87, stabilisce al primo comma che «nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione»;

che questa Corte, con sentenza n. 222 del 1982, ha già affermato che il predetto art. 20 «non rende eccessivamente gravoso l'onere difensivo delle parti davanti alla Corte costituzionale ed è frutto di una razionale scelta del legislatore in ordine ai requisiti professionali necessari per la trattazione di questioni che richiedono particolare perizia», escludendo così qualsiasi ipotesi di violazione degli artt. 24 e 33 della Costituzione;

che, oltre ad essere adottati profili ricompresi nella *ratio decidendi* enunciata nella precedente pronuncia, sono palesemente inconsistenti gli ulteriori profili attinenti alla disparità di trattamento, sia perché, per un verso, sono assunti come *tertium comparationis* giurisdizioni non comparabili con quella costituzionale, sia perché, per altro verso, il raffronto con gli avvocati provenienti da altri Stati membri della Comunità europea, abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori italiane, in virtù della direttiva del consiglio CEE/77/249 del 22 marzo 1977, attuata con legge 9 febbraio 1982, n. 31, è, sulla base dell'art. 6, lettera b), di quest'ultima legge, del tutto inconferente, dovendo gli avvocati di altri Paesi della Comunità operare in tal caso di concerto con un avvocato italiano munito delle abilitazioni richieste dalle leggi italiane;

che, pertanto, non sussistendo motivi perché questa Corte possa minimamente dubitare della conformità a Costituzione del citato art. 20 della legge n. 87 del 1953, la parte privata lista «Centro Cristiano Democratico» risulta non validamente costituita in giudizio davanti a questa Corte, poiché il suo difensore avv. Girolamo Rubino, come affermato dallo stesso nella memoria depositata, non è abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione;

Visti gli artt. 20, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 18 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara irricevibile l'atto di costituzione depositato in cancelleria dalla lista «Centro Cristiano Democratico» a mezzo dell'avv. Girolamo Rubino.

Firmato: Il Presidente: BALDASSARRE

95C0558

N. 155

Sentenza 5-8 maggio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblica utilità - Interventi per Roma capitale - Espropriazione generalizzata di tutte le aree destinate all'attuazione dello SDO del comune di Roma - Ricomprensione delle aree a destinazione residenziale - Presunta insussistenza di «motivi di interesse generale» - Impossibilità di distinzione tra aree destinate ad insediamenti produttivi o ad attività terziarie e direzionali ed aree destinate ad attività residenziali - Ragionevolezza, quanto alle finalità, della espressa previsione della facoltà di «esproprio generalizzato» - Sussistenza di un interesse generale - Non fondatezza.

(Legge 15 dicembre 1990, n. 396, art. 8, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 42, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 396 (Interventi per Roma, capitale della Repubblica), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1994 dal Consiglio di Stato sui ricorsi

riuniti proposti dal Comune di Roma contro il Consorzio «Direzionalità 21» ed altri iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione del Consorzio «Direzionalità 21» ed altri, del Consorzio «Portonaccio '82», del Consorzio Centro Direzionale Casilino ed altro, della s.p.a. Sistemi Urbani, del Comune di Roma;

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1995 il Giudice relatore Renato Granata;

Uditi gli avv.ti Federico Mannucci per il Consorzio «Direzionalità 21» ed altri e per il Consorzio «Portonaccio '82», Gianfilippo Delli Santi per il Consorzio «Centro Direzionale Casilino ed altro», Nicolò Carnovale per il Comune di Roma;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza dell'11 gennaio 1994 il Consiglio di Stato — premesso che con deliberazione del 5 giugno 1991, n. 177, il Consiglio comunale di Roma, in attuazione dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, si era determinato a procedere in forma completa e contestuale alla espropriazione di tutte le aree destinate all'attuazione del sistema direzionale orientale e che tale delibera, impugnata da parte di consorzi, società e persone fisiche proprietarie delle aree espropriate, era stata annullata dal T.A.R. del Lazio — ha sollevato (nel corso del giudizio di appello) questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 396 in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost.

Il Consiglio di Stato rimettente parte dal presupposto interpretativo che la formulazione letterale dell'art. 8 cit. — nella parte in cui prevede che gli immobili espropriati, eccettuati quelli destinati ad utilizzazioni da parte del comune di Roma o comunque interessati alla localizzazione delle sedi pubbliche, sono dal comune ceduti, anche tramite asta pubblica, in proprietà o in diritto di superficie a soggetti pubblici o privati che si impegnano mediante apposite convenzioni ad effettuare le previste trasformazioni ed utilizzazioni — induce a ricomprendere nella facoltà di esproprio generalizzato ogni area appartenente al sistema direzionale orientale secondo lo strumento urbanistico del comune di Roma. Ed infatti gli immobili presi in considerazione dall'art. 8 (e quindi acquisibili tramite espropriazione) sono non solo quelli riservati ad interventi pubblici e destinati alla definitiva avocazione alla mano pubblica, ma anche quelli (direzionali o residenziali) riservati ad interventi privati e destinati ad essere riassegnati, dopo l'espropriazione, al mercato. Né il terzo comma dell'art. 8, che richiama l'applicabilità dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 concernente i piani per gli insediamenti produttivi, può indurre ad intendere anche i commi precedenti nel senso di circoscrivere l'espropriabilità alle sole aree direzionali, con esclusione di quelle residenziali, in quanto la disposizione si limita ad estendere la facoltà, per l'Amministrazione comunale, di utilizzare lo strumento di cui all'art. 27 «anche per insediamenti per attività terziarie e direzionali», ma non preclude (secondo la previsione dei commi precedenti) l'impiego del modello espropriativo generalizzato anche per le aree a destinazione residenziale.

Così interpretato quindi l'art. 8 nel senso di consentire l'esproprio generalizzato delle aree del sistema direzionale orientale e quindi anche di quelle destinate ad interventi privati il Consiglio di Stato ritiene non manifestamente infondata — oltre che rilevante dovendo farsi applicazione della normativa censurata — la questione di costituzionalità (in relazione all'art. 42, terzo comma, Cost.) della prevista estensione dell'esproprio generalizzato anche alle aree con destinazione meramente residenziale atteso che la norma censurata non indica esplicitamente i motivi di interesse generale dell'espropriabilità anche di tali aree. D'altra parte le aree residenziali non restano acquisite alla mano pubblica, né vanno utilizzate per particolari finalità solidaristiche o di politica economica, ma vanno cedute, anche tramite asta pubblica, in proprietà o in diritto di superficie a soggetti pubblici o privati che si impegnano mediante apposite convenzioni ad effettuare le previste trasformazioni ed utilizzazioni. Il rispetto del precetto costituzionale, secondo cui una espropriazione non può essere consentita dalla legge se non per «motivi di interesse generale» (o per «pubblica utilità»), ossia se non quando lo esigano ragioni importanti per la collettività, comporta la necessità che la legge indichi le ragioni per le quali si può far luogo all'espropriazione. Si ha invece — secondo il giudice rimettente — che mentre per le aree a destinazione direzionale l'esproprio generalizzato è strettamente connesso alla realizzazione del sistema direzionale orientale, altrettanto non può dirsi per le aree residenziali non essendo ravvisabile né la finalità di assicurare all'Amministrazione comunale il costante controllo dell'intervento, né quella di garantirle autosufficienza finanziaria, né quella di calmeriarne i prezzi delle aree medesime.

Un'ulteriore censura poi muove l'ordinanza di rimessione con riferimento all'art. 3 Cost. per violazione del principio di eguaglianza in ragione della disparità tra i proprietari delle aree assoggettabili ad esproprio e quelli delle aree, parimenti residenziali ma esterne al settore interessato dalla previsione urbanistica, che invece non sono espropriabili.

2. — Si è costituito il Comune di Roma sostenendo — anche con una successiva memoria — l'infondatezza della questione di costituzionalità. Osserva in particolare la difesa che la normativa censurata presuppone, ed assume a proprio contenuto, le previsioni del Piano Regolatore Generale di Roma, nella parte in cui prevede il sistema direzionale orientale come uno dei punti qualificanti della programmazione urbanistica e dell'assetto del territorio della Capitale. Il legislatore statale, nel prendere atto che l'assetto della città di Roma costituisce anche una questione di rilevanza nazionale, ha assunto il sistema direzionale orientale quale obiettivo prioritario, da realizzarsi anche col concorso finanziario e patrimoniale dello Stato. A tal fine ha approntato una disciplina speciale ritenendo inadeguati i modelli ordinari di attuazione del P.R.G. (piani particolareggiati e lottizzazioni convenzionate). La ritenuta sussistenza dei motivi di interesse generale che giustificano l'esproprio anche delle aree a destinazione residenziale ricadenti in quelle interessate dal sistema direzionale orientale rende poi ragione della disciplina differenziata rispetto a quella delle aree, anch'esse residenziali, esterne all'area suddetta.

3. — Si è costituita la società Sistemi Urbani S.p.A. concludendo per l'illegittimità costituzionale della norma censurata. Analoga conclusione hanno rassegnato, nel costituirsi, il Consorzio Portonaccio '82, il Consorzio Centro Direzionale Casilino, la società La Serapide S.r.l., il Consorzio «Direzionalità 21». Le parti private hanno poi presentato memorie in cui hanno sostenuto innanzi tutto l'inammissibilità della questione di costituzionalità perché fondata su un presupposto interpretativo erroneo giacché — come ritenuto dal T.A.R. Lazio nella sentenza di primo grado — la norma censurata non prevede affatto l'esproprio generalizzato di tutte le aree ricadenti nel sistema direzionale orientale, comprese quelle a destinazione meramente residenziale, atteso che né l'art. 8 censurato, né l'art. 27 della legge n. 865 del 1971 (richiamato dall'art. 8) ad esse fanno alcun riferimento. In via subordinata la difesa delle parti private ha sostenuto l'incostituzionalità della disposizione censurata perché non indica i motivi di interesse generale che consentirebbero l'esproprio generalizzato; motivi che non sono rinvenibili nel disposto dell'art. 1, lettera a), della legge n. 396 del 1990 atteso che le aree residenziali non rientrano né tra quelle destinate agli interventi per la realizzazione del sistema direzionale orientale, né tra le connesse infrastrutture, né infine ricadono nella più generale finalità di riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante Est di Roma. È stato poi sottolineato che in un quadro normativo della proprietà privata delle aree urbane edificabili assolutamente disciplinato sotto ogni profilo degli strumenti urbanistici e quindi in un regime di proprietà privata delle aree urbane funzionalizzato e conformato in modo da assicurarne la funzione sociale, l'espropriazione prevista dall'art. 42, terzo comma, Cost. può assumere soltanto il carattere di sanzione in caso di inerzia dei privati (salve naturalmente le espropriazioni per opere di pubblica utilità specifiche ed infungibili).

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione incidentale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 396 (Interventi per Roma, capitale della Repubblica) nella parte in cui prevede l'esproprio generalizzato di tutte le aree destinate all'attuazione del sistema direzionale orientale del comune di Roma e quindi anche delle aree con destinazione residenziale per sospetta violazione sia dell'art. 42, terzo comma, Cost. perché non sono indicati, né sono identificabili, i «motivi di interesse generale» che giustificano l'ablazione; sia dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra proprietari di aree con destinazione residenziale essendo assoggettate ad espropriazione solo quelle ricadenti nella zona destinata all'attuazione del sistema direzionale orientale.

2. — Va premesso che la citata legge n. 396 del 1990 ha identificato una serie di interventi funzionali all'assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di capitale della Repubblica, interventi che l'art. 1 qualifica come «di preminente interesse nazionale» indicando, nel catalogarli distintamente, innanzi tutto quelli diretti a «realizzare il sistema direzionale orientale e le connesse infrastrutture, anche attraverso una riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante Est della città, nonché definire organicamente il piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici»; obiettivo questo coerente con il Piano Regolatore Generale di Roma (d.P.R. 16 dicembre 1965 e successive varianti) che già prevedeva la riqualificazione di tale quadrante orientale della città (zona I: art. 12 delle norme tecniche di attuazione del piano) destinandolo ad insediamenti misti (attività direzionali e terziarie, residenze, servizi).

Per la realizzazione di tale sistema direzionale orientale il successivo art. 8 — oggetto, nei suoi due primi commi, delle censure mosse dal Consiglio di Stato rimettente — detta norme in materia di espropriazione, prevedendo innanzi tutto (al primo comma) che il Comune adotti un programma pluriennale contenente l'indicazione degli «ambiti» da acquisire tramite espropriazione e della cadenza temporale degli espropri (prescrizione questa che si salda con il

precedente art. 7 che introduce uno speciale e settoriale criterio di quantificazione dell'indennità di espropriazione); contempla poi (al secondo comma) la destinazione degli immobili così espropriati distinguendo tra quelli interessati alla localizzazione delle sedi pubbliche o comunque utilizzabili da parte del Comune stesso e tutti gli altri; per questa seconda categoria è prevista la ricollocazione sul mercato in favore di soggetti pubblici o privati mediante atti di cessione (in proprietà o in diritto di superficie) degli immobili stessi, anche mediante asta pubblica; agli atti di cessione aderiscono apposite convenzioni che impegnano il cessionario ad effettuare le previste trasformazioni ed utilizzazioni; il prezzo di cessione, determinato sulla base del costo di acquisizione (essenzialmente l'indennità di espropriazione), è maggiorato delle quote proporzionali dei costi delle opere comunali per la sistemazione e l'urbanizzazione degli ambiti in cui ricadono gli immobili ceduti. Viene quindi approntato all'Amministrazione comunale uno strumento molto duttile e allo stesso tempo incisivo al fine del controllo dell'intera operazione di realizzazione del sistema direzionale orientale, strumento modulato e scandito in una duplice fase: la prima a carattere generale rappresentata dall'esproprio per zone (istituto questo già noto all'ordinamento) e la seconda a carattere individuale connotata dall'abbinamento della cessione alla convenzione. Infine il terzo comma dell'art. 8 detta poi una ulteriore prescrizione richiamando l'applicabilità dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che facoltizza il Comune, previa autorizzazione della Regione, ad adottare un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi (che ha valore di piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale), estendendo la previsione anche agli insediamenti per attività terziarie e direzionali.

3. — L'ordinanza del Consiglio di Stato rimettente parte dal presupposto interpretativo che gli «ambiti» di cui al primo comma dell'art. 8 siano tutti quelli compresi nella localizzazione, operata dal Piano regolatore generale del Comune di Roma, del sistema direzionale orientale, senza possibilità in particolare di distinguere (in disparte le aree interessate alla localizzazione delle sedi pubbliche ovvero utilizzabili dal Comune) tra aree destinate ad insediamenti produttivi o ad attività terziarie e direzionali ed aree destinate ad attività residenziali; distinzione questa invece risultante dal terzo comma della medesima disposizione quanto alla facoltà del Comune di adottare il piano di cui all'art. 27 cit. E da tale interpretazione — ancorché contestata dalla difesa di talune parti private — la Corte ritiene di soppresare le mosse, in quanto ampiamente e plausibilmente motivata, nel procedere allo scrutinio della questione sottoposta al suo esame.

Resta quindi fermo, ai fini della verifica di costituzionalità, che la norma enucleabile dalla disposizione censurata, da porre in raffronto con i parametri evocati, reca una fattispecie di esproprio generalizzato, limitatamente alle aree ricadenti in quelle che definiscono il sistema direzionale orientale; esproprio che così comprende anche le aree a destinazione residenziale, le sole rispetto alle quali il giudice rimettente sospetta la violazione dei parametri evocati.

4. — Quanto al primo parametro (art. 42, terzo comma) il Consiglio di Stato rimettente ritiene che i «motivi di interesse generale», che indefettibilmente devono sussistere perché sia possibile l'espropriazione della proprietà privata, siano identificabili per le aree a destinazione direzionale, mentre dubita della loro riconoscibilità per quelle a destinazione residenziale.

Va in proposito innanzi tutto ribadito — in conformità con la giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 95 del 1966) — che i motivi di interesse generale, che rendono possibile l'espropriazione della proprietà privata, valgono non solo ad escludere che il provvedimento ablatorio possa perseguire un interesse meramente privato, ma richiedono anche che esso miri alla «soddisfazione di effettive e specifiche esigenze rilevanti per la comunità» (sentenza n. 95 del 1966 cit.) in funzione delle quali l'utilizzazione del bene trasferito sia concreta ed attuale e non già meramente ipotetica. L'identificazione di tali esigenze, che danno contenuto ai motivi di interesse generale, può rinvenirsi (come nella fattispecie in esame: v. infra) nella stessa legge che prevede la potestà ablatoria; come anche in essa può trovarsi definita soltanto la fattispecie astratta (a mezzo di clausola generale) che implica poi l'individuazione in concreto dei motivi di interesse generale mediante la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da realizzarsi sull'area espropriata o da acquisire alla mano pubblica. La valutazione di costituzionalità di siffatto requisito non tocca però la scelta discrezionale del legislatore (riservata alla valutazione politica e di merito del Parlamento) di perseguire proprio con lo strumento espropriativo obiettivi riconoscibili come «motivi di interesse generale» sempre che non appaia una palese irragionevolezza nella scelta del mezzo rispetto al fine ovvero una rilevante sproporzione tra l'interesse generale e lo strumento prescelto con correlativo sacrificio del proprietario dell'immobile trasferito, compensato dall'indennizzo espropriativo. Identificazione che — per richiamare in chiave paradigmatica la giurisprudenza formatasi in riferimento ad altre fattispecie — questa Corte (sentenza n. 44 del 1966) ha in passato operato con riferimento all'art. 13 della legge 5 marzo 1963, n. 246, ritenendo che i motivi di interesse generale fossero ravvisabili nel fine di formare un patrimonio comunale di aree fabbricabili per favorire lo sviluppo edilizio, urbanistico ed economico del territorio. Così pure la

Corte in altra pronuncia (sentenza n. 95 del 1966) ha ritenuto sussistere i motivi di interesse generale con riferimento all'espropriazione del diritto di usufrutto (peraltro in favore del nudo proprietario), prevista dall'art. 15 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, in funzione della più agevole esecuzione dei piani particolari di trasformazione agraria imposti ai proprietari; e nell'operare la valutazione della norma censurata limitandosi ad escluderne la lamentata arbitrarietà o irragionevolezza; la Corte ha precisato che «un esame più penetrante comporterebbe un controllo delle scelte, *lato sensu* politiche, del legislatore, che è sottratto alla competenza della Corte» (sentenza n. 95 del 1966 cit.).

5. — Anche nella fattispecie in esame il giudizio di ragionevolezza, che — come già specificato — viene richiesto dal Consiglio di Stato con riferimento alle sole aree residenziali, conduce ad una pronuncia di non fondatezza della questione di costituzionalità.

Da una parte è la stessa fonte primaria che indica (all'art. 8 censurato) la finalità della prevista facoltà di esproprio generalizzato nella realizzazione del sistema direzionale orientale e che (al precedente art. 1, lett. a), espressamente richiamato dall'art. 8), qualifica - come già evidenziato - tale realizzazione, unitamente a quella delle connesse infrastrutture, come di «preminente interesse nazionale». Ed è tale interesse, sotteso alla norma censurata, a giustificare il potere espropriativo essendo in esso all'evidenza riconoscibili i motivi di interesse generale, prescritti dal parametro invocato. Presupposto questo che, riconosciuto anche dal Consiglio di Stato rimettente per tutte le aree diverse da quelle residenziali, è in realtà identificabile anche per queste ultime.

Ed infatti è indubbio che lo specifico del sistema direzionale orientale sia rappresentato dalla dislocazione di opere pubbliche e da insediamenti a carattere direzionale nel dichiarato intento, riconosciuto dallo stesso Consiglio di Stato rimettente, di decongestionare il centro storico e di contrastarne la c.d. «terziarizzazione». Ma ciò avviene — secondo la scelta di fondo operata dal legislatore — non già sulla base di una mera predisposizione degli strumenti urbanistici di controllo dell'assetto del territorio e di indirizzo e (talora anche) di stimolo dell'attività edificatoria di soggetti privati e pubblici, bensì sulla base di un più radicale (ed ambizioso) progetto di profonda trasformazione di un'ampia area del territorio comunale, trasformazione che, proprio per l'entità delle sue dimensioni, è potenzialmente produttiva di effetti indotti non solo nel centro storico, ma anche nei vari comprensori confinanti e verosimilmente su tutto il territorio comunale. Questa progettata traslazione del polo di attrazione della direzionalità pubblica e privata, proprio per la radicalità dell'intervento implicante la modifica delle condizioni di lavoro e delle consuetudini di vita per una considerevole parte della collettività comunale, rende sufficiente ragione sia del previsto più incisivo controllo dell'Amministrazione comunale (anche quanto ai tempi di realizzazione) a mezzo dello strumento dell'esproprio generalizzato, sia del coinvolgimento in particolare anche delle aree con destinazione residenziale per la sinergia che ne consegue in termini di concreta maggiore realizzabilità dell'intero progetto allorché gli insediamenti direzionali si innestino in un effettivo contesto abitativo e non rimangano invece isolati in attesa dell'utilizzazione edificatoria (seppur incentivabile) delle medesime aree residenziali.

Questa necessaria interazione delle varie componenti (pubbliche e private, direzionali e residenziali) del complessivo quadro di interventi è stata non irragionevolmente considerata dal legislatore al fine di non escludere le aree residenziali dalla facoltà di esproprio generalizzato.

D'altra parte il carattere generalizzato dell'esproprio rende i proprietari delle aree indifferenti alla destinazione delle stesse eliminando in radice il rischio che su alcune aree piuttosto che su altre si accumulino un incremento di valore quale effetto indotto dal complessivo intervento di riqualificazione della zona. Né la mancata imposizione normativa di strumenti sollecitatori dell'iniziativa spontanea del proprietario dell'area per prevenire ed evitare l'espropriazione costituisce in tale fattispecie sintomo della carenza, per le aree residenziali, dei motivi di interesse generale. È ancora una volta la dimensione dell'intervento complessivo a palesare la non irragionevolezza della possibilità di contestuale acquisizione di tutte le aree, strumentale anche al pieno controllo da parte dell'Amministrazione comunale dei tempi di realizzazione del sistema direzionale orientale, tempi che risulterebbero inevitabilmente frazionati là dove l'espropriazione delle aree residenziali fosse sistematicamente condizionata alle singole eventuali inadempienze dei soggetti proprietari. Non senza considerare che nella specie non si tratta di mera espansione residenziale, ma della realizzazione di nuovi insediamenti abitativi proporzionati alla dimensione complessiva dell'intervento di tipo direzionale e al trasferimento di sedi ed uffici pubblici sicché è necessario non precludere all'Amministrazione la possibilità di designare le aree specialmente destinate a tali insediamenti nel modo più opportuno per raggiungere la finalità perseguita senza l'eventuale ostacolo o difficoltà della appartenenza a diversi proprietari delle aree medesime. La circostanza poi che l'esproprio generalizzato sia soltanto una facoltà e non un obbligo lascia spazio all'Amministrazione comunale di decidere se procedere o meno all'espropriazione di quegli immobili che siano già

coerenti con l'intervento complessivo programmato ovvero i cui proprietari si impegnino a realizzare i previsti insediamenti residenziali con i moduli convenzionali prescelti dall'Amministrazione facendosi comunque carico al soggetto non espropriato delle quote proporzionali dei costi delle opere comunali per la sistemazione e l'urbanizzazione degli ambiti in cui ricadono le aree medesime, in conformità del modello di cui al secondo comma dell'art. 8.

6. - Infondato è anche l'ulteriore profilo di sospetta incostituzionalità dedotto dal Consiglio di Stato. La assunta disparità di trattamento tra proprietari di aree con destinazione residenziale secondo che ricadano, o meno, nella zona destinata all'attuazione del sistema direzionale orientale rappresenta null'altro che una conseguenza dell'identificazione delle zone operata con il vigente strumento urbanistico e non discende affatto dalla norma censurata, la quale invece - nel disciplinare l'espropriazione delle aree destinate alla realizzazione del sistema direzionale orientale - presuppone, come già avvenuta tale identificazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 396 (Interventi per Roma, capitale della Repubblica) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0559

N. 156

Sentenza 8-10 maggio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Espropriazione per pubblica utilità - Regioni Lombardia e Abruzzo - Comuni montani - Opere pubbliche o di pubblica utilità - Cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione - Parere della regione interessata quando il decreto di esproprio sia pronunciato da autorità statale - Omessa previsione - Diritto a compensi a valere sulle indennità di espropriazione - Determinazione a cura del commissario agli usi civici anziché ad opera della regione - Violazione delle competenze regionali in materia urbanistica - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.

(Legge 31 gennaio 1994, n. 97, art. 12, secondo e terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 2 e 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), promosso con ricorsi delle Regioni Lombardia e Abruzzo, notificati il 10 e 11 marzo 1994, depositati in cancelleria il 16 e 21 marzo 1994 ed iscritti ai nn. 27 e 28 del registro ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avv. ti Giuseppe Franco Ferrari per la Regione Lombardia e Adriano Rossi per la Regione Abruzzo e l'avv. dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. — Con ricorso notificato il 10 marzo 1994 la Regione Lombardia ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 42, 97, 115, 117 e 118 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 2 e 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. L'art. 12, comma 2, prevede che «nei comuni montani i decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità, per i quali i soggetti espropriati abbiano ottenuto, ove necessario, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e quella del Ministero dell'ambiente, determinano la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione».

Il comma 3 soggiunge: «Il diritto a compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, determinati dal Commissario agli usi civici, è fatto valere sull'indennità di espropriazione».

1.2. — A giudizio della ricorrente la prima di tali disposizioni lede in primo luogo le competenze regionali in materia di «agricoltura e foreste», della quale gli usi civici sono una submateria, come si desume dall'art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e più volte ha riconosciuto questa Corte (cfr. sentenze nn. 221 del 1992, 511 del 1991 e 511 del 1988). Dalla gestione di questa materia «sono conseguentemente escluse tutte le autorità statali, tanto è vero che gli stessi commissari liquidatori mantengono le sole competenze di carattere giurisdizionale».

In secondo luogo, la norma impugnata, in quanto prevede la cessazione degli usi civici gravanti sui beni espropriati quale effetto automatico dei decreti di espropriazione, rovescia l'assetto normativo previgente, costituito dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e dalla legislazione regionale, secondo cui la cessazione degli usi civici è l'atto finale di un complesso procedimento di liquidazione o di affrancazione, del quale i vari organi regionali competenti devono, ciascuno per la sua parte, valutare l'opportunità anche in relazione alla tutela dell'ambiente e le contropartite. Stoché l'automatismo introdotto dalla legge censurata, estromettendo la Regione dalla valutazione dei motivi che dovrebbero giustificare la cessazione degli usi civici, oltre a sovvertire l'ordine costituzionale delle competenze regionali, violerebbe anche il principio di buon andamento dell'amministrazione, coordinato col principio di razionalità, nonché il valore costituzionale dell'ambiente tutelato dagli artt. 9 e 32 della Costituzione.

In proposito è invocata la sentenza n. 393 del 1992, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello strumento di intervento urbanistico — denominato «programma integrato di intervento» — in ragione dell'automatismo degli effetti prodotti dal programma, il quale, da un lato, mortificava le competenze regionali in materia di governo del territorio, dall'altro ledeva l'interesse generale a un uso razionale del territorio.

1.3. — Quanto all'art. 12, comma 3, della legge n. 97 del 1994, la Regione ricorrente lamenta che è stata ripristinata una funzione amministrativa del Commissario «in palese violazione del vigente ordine di competenze costituzionalmente garantito». Oltre che contraria agli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione, la norma è ritenuta lesiva anche dagli artt. 42, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, perché la determinazione dei compensi viene affidata a un organo «privo delle necessarie competenze» per stabilire una misura congrua degli indennizzi, senza nemmeno prevedere che essa preceda la definitiva adozione del provvedimento di espropriazione.

1.4. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Ad avviso dell'Avvocatura, le censure rivolte all'art. 12, comma 2, non appaiono fondate alla luce di una corretta interpretazione della norma che, anziché arrestarsi al dato letterale del testo, ne approfondisca la reale portata e ne valuti gli effetti nell'ambito del contesto generale nel quale essa è destinata a operare. Il decreto di espropriazione di

terreni montani gravati da diritti di uso civico presuppone lo svolgimento di procedure amministrative, le quali implicano verifiche e apprezzamenti, in sede di dichiarazione di pubblica utilità o di approvazione del progetto, che consentono di tenere conto di tutti gli interessi pubblici connessi.

Per le opere che non sono di interesse nazionale le regioni hanno un ruolo determinante nell'ambito dei suddetti procedimenti; ma anche per le opere di interesse nazionale esse intervengono in modo decisivo proprio in tema di localizzazione dell'opera, soprattutto in riferimento alla conformità urbanistica e agli altri strumenti di pianificazione del territorio.

D'altra parte la legge n. 97 non trascura la tutela ambientale dei territori montani, cui va ricordato il valore essenziale che attualmente rivestono gli usi civici. L'art. 7 della legge orienta, infatti, a tale fine i piani pluriennali previsti dall'art. 29 della legge n. 142/1990, i quali, benché affidati alle Comunità montane, «rientrano a pieno titolo in un quadro di governo regionale» (cfr. sentenza n. 343/1991).

L'introdotta automatismo dell'affrancazione dei terreni dai diritti di uso civico si colloca più sul piano di una semplificazione procedurale che non su quello della disciplina sostanziale, e comunque non esclude il controllo regionale né menoma le prerogative delle regioni.

1.5. — In prossimità dell'udienza di discussione, entrambe le parti hanno depositato memorie integrative e di replica.

La Regione ricorrente si preoccupa specialmente di ribadire che le norme impugnate incidono, restringendole, sulle funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, non su quelle semplicemente delegate ai sensi dell'art. 82, così che contrariamente a quanto sostiene l'Avvocatura, nessun argomento a giustificazione dell'art. 12, comma 3, della legge n. 97 del 1994, attributivo al Commissario della competenza a determinare dei compensi per gli usi cessati, potrebbe trarsi dalla recente sentenza n. 46/1995, relativamente all'art. 11, comma 5, della legge 5 dicembre 1991, n. 394, in materia di parchi nazionali.

2.1. — Analoga questione, limitatamente però al comma 3 dell'art. 12 della legge n. 97 del 1994 è stata sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Abruzzo con ricorso depositato il 21 marzo 1994.

Premesso che «l'art. 12, comma 2, ha innovato nella disciplina precedente secondo la quale l'espropriazione non poteva intervenire se non dopo la sdeamianizzazione», la ricorrente contesta la legittimità costituzionale dell'attribuzione al Commissario della funzione amministrativa di determinazione dei compensi spettanti ai titolari dei diritti d'uso, civico automaticamente estinti per effetto dei decreti di espropriazione.

2.2. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, con atto di contenuto identico a quello depositato nel primo giudizio. In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione, la Regione ricorrente replica che «appare evidente come non vi sia congruenza tra i motivi di impugnativa dell'ente regionale e quanto sostenuto nell'atto di intervento» del Presidente del Consiglio, non essendo impugnato il comma 2 dell'art. 12.

Considerato in diritto

1. — Con ricorso depositato il 16 marzo 1994 la Regione Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, dell'art. 12, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il quale prevede che «nei comuni montani i decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità, per i quali i soggetti espropriati abbiano ottenuto, ove necessario, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e quella del Ministero dell'ambiente, determinano la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione»;

b) in riferimento agli artt. 42, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, dell'art. 12, comma 3, della legge medesima, il quale dispone che «il diritto a compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, determinati dal Commissario agli usi civici, è fatto valere sull'indennità di espropriazione».

Il solo comma 3 dell'art. 12 è stato impugnato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche dalla Regione Abruzzo con ricorso depositato il 21 marzo 1994.

2. — Considerato l'oggetto parzialmente identico, i due giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

3.1. — La questione sub a) è fondata nei limiti appresso spiegati.

Nel disporre che, nei casi e alle condizioni ivi previste, i decreti di espropriazione determinano l'estinzione dei diritti di uso civico eventualmente gravanti sui beni espropriati, l'art. 12, comma 2, della legge per le zone montane non si limita ad applicare il principio generale dell'art. 52, secondo comma, della legge 25 giugno 1965, n. 2359 (riferibile anche ai diritti di uso civico: arg. artt. 3 del r.d.l. 11 novembre 1938, n. 1834, e 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230), ma assume un significato più pregnante. L'espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità di terreni situati in comuni montani e gravati da usi civici viene esonerata dal presupposto della preventiva assegnazione a categoria dei beni espropriandi, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 1766 del 1927, e altresì — se si accede all'opinione, sostenuta dalla Regione ricorrente, che richiede anche per l'espropriazione per pubblica utilità la condizione della c.d. sdemianizzazione — dal requisito dell'autorizzazione regionale di cui al successivo art. 12, comma 2.

Di questa riduzione delle proprie competenze la Regione ricorrente non può dolersi, né con riguardo all'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, perché lo Stato conserva il potere di modificare, derogare o abrogare le fonti legislative statali delle funzioni trasferite alle Regioni, né in riferimento al principio di ragionevolezza, dal momento che la norma impugnata è coerente con lo scopo fondamentale della legge in cui è inserita, provvedendo a semplificare e accelerare le procedure amministrative per la realizzazione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane, anche sotto il profilo delle qualità ambientali a norma degli artt. 1, comma 4, e 7 della legge n. 97. Né, infine — trattandosi di una legge-quadro che detta nuovi principi fondamentali vincolanti per le regioni — la ricorrente può trarre argomento di censura dal fatto di essere costretta a rivedere in qualche misura la propria legislazione in materia.

3.2. — Giustamente, invece, la Regione Lombardia lamenta di essere «del tutto estromessa dalla valutazione dei motivi che dovrebbero giustificare la cessazione degli usi civici». Tale esclusione non solo si discosta dal d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, che tiene conto delle competenze regionali in materia urbanistica, ammettendo la Regione a partecipare all'accertamento di conformità dell'opera pubblica statale alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, ma determina anche una irrazionalità interna alla legge n. 97 del 1994 contraddicendo l'art. 1, comma 5, che chiama le regioni a concorrere alla tutela e alla valorizzazione dei territori montani.

L'art. 12, comma 2, implica una ponderazione dell'interesse pubblico alla costruzione di un'opera ordinata allo sviluppo economico del territorio montano con l'opposto interesse al mantenimento degli usi civici quali strumenti di conservazione della forma originaria del territorio, e quindi strumenti di tutela dell'ambiente. L'organo statale investito della domanda di esproprio non può compiere tale valutazione con piena cognizione di causa senza avere sentito il parere della Regione interessata, così che la norma impugnata deve essere integrata con questo requisito procedurale.

4. — È fondata anche la seconda questione.

Poiché nel procedimento di espropriazione per pubblica utilità il decreto di esproprio produce gli effetti della procedura di liquidazione disciplinata dalla legge sugli usi civici, è da ritenere che i compensi previsti dall'art. 12, comma 3, della legge n. 97 del 1994 in favore dei titolari dei cessati diritti di uso civico corrispondano al compenso in natura (c.d. scorporo) previsto dagli artt. 5 e 6 della legge n. 1766 del 1927 ed ora rientrante tra le funzioni trasferite alle Regioni. Dovendo farsi valere sull'indennità di espropriazione, esso deve essere tradotto nel controvalore in denaro e proporzionato all'entità dell'indennizzo.

Perciò la sottrazione della determinazione dei compensi alla competenza regionale appare contraria al principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione), considerato che su questo punto l'assetto delle competenze fissato dall'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, viene modificato limitatamente a un caso singolo, che non presenta peculiarità tali da giustificare una deroga al criterio generale di attribuzione della funzione di valutazione in denaro degli usi civici.

Nessun parallelismo può instaurarsi con l'art. 11, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulle aree protette, concernente una materia, i parchi nazionali, per la quale le funzioni relative agli usi civici esistenti su terreni inclusi nei parchi — soltanto delegate alle regioni ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 616, modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 — sono state restituite ai commissari ai fini del procedimento normale di liquidazione, senza alcuna connessione con procedimenti di espropriazione per pubblica utilità.

Resta assorbita la censura riferita all'art. 42 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), nella parte in cui, nel caso di espropriazione di terreni montani per opere pubbliche o di pubblica utilità, non prevede che sia sentito il parere della Regione interessata in merito alla cessazione dei diritti di uso civico esistenti sui beni espropriandi, quando il decreto di esproprio sia pronunciato da una autorità statale;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge medesima, nella parte in cui prevede che i compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, siano determinati dal Commissario agli usi civici anziché dalla Regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0572

N. 157

Sentenza 8-10 maggio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente - Tutela dell' - Regione Lombardia e Veneto - Incendi boschivi sul territorio nazionale - Intesa con le regioni interessate per la gestione delle aree naturali protette - Estensione - Omessa previsione - Impiego degli operatori volontari antincendio - Riserva del potere di impiego alla regione cui questi siano stati destinati - Omessa previsione - Erogazioni di finanziamenti finalizzati a piani di rilevamento degli incendi - Partecipazione della regione - Omessa previsione - Violazione di competenze regionali - Illegittimità costituzionale - Realizzazione di un sistema di monitoraggio elettronico - Revoca dei contributi per la parte non utilizzata nel caso di regioni che non abbiano definito gli atti di consegna dei lavori entro i termini di legge - Ragionevole giustificazione della previsione di revoca quale conseguenza dell'inutile decorso del termine - Non fondatezza.

[D.-L. 15 giugno 1994, n. 377, art. 1, secondo comma, lett. c), convertito in legge 8 agosto 1994, n. 497; d.-l. 15 giugno 1994, n. 377, art. 2, secondo comma; d.-l. 15 giugno 1994, n. 377, art. 1, secondo comma, lett. b), e 3, primo comma].
(Cost., artt. 3, 97, 117 e 118).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377 (Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale) e degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito in legge 8 agosto 1994, n. 497 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1994, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale),

promossi con ricorsi della Regione Veneto, della Regione Lombardia e della Regione Veneto, notificati il 14 luglio 1994, il 15 luglio 1994 e il 7 settembre 1994, depositati in cancelleria il 20 luglio 1994, il 23 luglio 1994 e il 13 settembre 1994 ed iscritti ai nn. 51, 52 e 67 del registro ricorsi 1994;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Uditi gli avvocati Guido Viola per la Regione Veneto e Giuseppe F. Ferrari per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con un primo ricorso notificato il 14 luglio 1994 (Reg. Ric. 51/94), la Regione Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale», per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'art. 69, terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alla legge 1° marzo 1975, n. 47 (Difesa dei boschi dagli incendi), alla legge 4 dicembre 1993, n. 491 (Riordino delle competenze regionali in materia agricola e forestale e istituzione del nuovo Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali), al d.P.R. 15 marzo 1994, n. 197 (Regolamento di organizzazione del Ministero delle risorse agricole) ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette).

Espone la ricorrente che su uno stanziamento complessivo di sessantacinque miliardi di lire, trenta miliardi sono stati destinati al Ministero delle risorse agricole per la gestione dei mezzi aerei e terrestri antincendio, di centri operativi e stazioni forestali, per il potenziamento delle strutture, nonché per il reclutamento di operatori antincendio volontari da distribuire in relazione alla superficie terrestre, a quella forestale ed a quella percorsa dal fuoco nell'ultimo triennio. Cinque miliardi sono poi destinati all'avvio di un piano di rilevamento degli incendi da realizzarsi d'intesa tra il predetto Ministero e quello dell'ambiente mediante sistemi aventi requisiti di rapidità e rilocabilità nell'ambito dei parchi nazionali, delle riserve naturali a rischio ed in altre aree, parchi a rischio, ad elevato pregio naturalistico ed ambientale. La selezione e la decisione dell'impiego degli operatori è attribuita al Corpo forestale dello Stato, mentre le regioni risulterebbero coinvolte come meri enti di erogazione del finanziamento statale relativo al reclutamento degli operatori stessi.

Tali previsioni si porrebbero in contrasto con le competenze regionali in materia di agricoltura e foreste ed anche con la normativa statale in materia di servizio antincendi nei boschi; il Governo sarebbe intervenuto in un settore già abbondantemente disciplinato sotto il profilo della competenza regionale, come se la motivazione del finanziamento assolvesse dall'obbligo del rispetto del riparto di competenza tra Stato e regioni e dall'osservanza del necessario rapporto di collaborazione.

Secondo la ricorrente, la legge n. 491 del 1993, nel sopprimere il Ministero dell'agricoltura e foreste, nell'ambito della generale e principale competenza regionale in materia di foreste, avrebbe lasciato allo Stato soltanto attribuzioni speciali, non attuabili senza specifiche modalità di coordinazione con la competenza regionale. La stessa costituzione del Ministero delle risorse agricole si sarebbe attuata con riguardo ad un assetto normativo che vedeva già attribuita alle regioni, ex d.P.R. n. 616 del 1977, la difesa dei boschi dagli incendi attraverso il trasferimento ad esse delle funzioni di cui alla legge n. 47 del 1975, che già esprimeva a sua volta, una necessità di difesa dagli incendi articolata su piani regionali ed interregionali (si che le competenze statali dovevano esercitarsi in collaborazione con le regioni).

Ma esplicita salvezza delle competenze regionali sarebbe altresì contenuta nel regolamento di organizzazione del Ministero delle risorse agricole, che non si occupa peraltro del servizio antincendi.

Le descritte competenze — ex legge n. 47 del 1975, d.P.R. n. 616 del 1977, ed ex art. 1 della legge n. 491 del 1993 — risulterebbero negate dal denunciato decreto-legge, che, seppure concernente in sostanza il finanziamento dei servizi di spegnimento, colliderebbe anche con il principio — cardine della cooperazione con le regioni, espressamente investite del compito di costituire servizi boschivi antincendi. In materia lo Stato sarebbe sempre tenuto all'intesa con le regioni stesse, anche se il servizio di difesa aerea dagli incendi parrebbe evocare un'esigenza unitaria collocandosi sul piano dell'interesse nazionale. L'impugnato decreto-legge, nel rivolgersi al solo Ministero come destinatario della erogazione di trenta miliardi, ne farebbe in realtà il centro d'imputazione di tutte le strutture afferenti i servizi antincendi, nominando le regioni — con intento svalutativo e per allontanarne ogni pretesa attiva — come sede territoriale ovvero come ubicazione dei servizi stessi.

Viceversa, in base all'art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1975, sia i volontari che l'utilizzazione delle opere sarebbero di competenza regionale, residuando la competenza dello Stato esclusivamente per il servizio aereo e per l'impiego dei vigili del fuoco, di talché l'aver unitariamente considerato tali profili risulterebbe lesivo della competenza regionale. Quest'ultima parrebbe addirittura eliminata con riguardo al piano di rilevamento degli incendi delineato dall'art. 1, comma 2, lettera c), in quanto risultante da un'intesa non già con le regioni bensì tra i Ministeri delle risorse agricole e dell'ambiente. Ma le dedotte violazioni sarebbero anche riscontrabili nella distrazione dall'ambito riservato alla regione della selezione e dell'impiego degli operatori antincendi e nel collegamento instaurato tra il piano di rilevamento e i parchi, le riserve naturali e le aree di elevato pregio naturalistico e culturale a rischio (materia, quest'ultima, riservata alla regione ex legge n. 394 del 1991).

Con l'impugnato decreto-legge, quindi, oltre ad articolare il testo normativo in modo da comprendere oggetti diversi, delineando una struttura statale che esclude le regioni, si sarebbe operato la compressione delle competenze di queste con il pretesto di una disposizione di finanziamento, tradottasi in un mezzo di stravolgimento ovvero d'illicita intrusione nelle competenze medesime.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto la declaratoria d'infondatezza della questione, qualificata come frutto della tendenza della ricorrente a porre il problema nei più ampi termini della delimitazione di competenza tra Stato e regioni, là dove la soluzione sarebbe individuabile circoscrivendo la norma alla sua *ratio*.

La gravità e la frequenza degli incendi boschivi e la diffusione degli stessi sul territorio nazionale — secondo l'Avvocatura generale — richiedono una strategia globale ed un coordinamento unitario degli interventi, in ragione della loro immediatezza nonché della limitata disponibilità di uomini e mezzi. Per questa ragione non sarebbe possibile ritenere che l'attribuzione alle regioni di costituire servizi antincendi boschivi integri un trasferimento delle relative funzioni; anzi lo Stato avrebbe sempre considerato le competenze volte allo spegnimento degli incendi nei boschi, unitamente a quelle relative al Corpo forestale ed a quelle dei vigili del fuoco, sicché sarebbe giustificata l'erogazione disposta a favore di quest'ultimo, come pure lo stanziamento previsto per il Ministero delle risorse agricole. Anche il reclutamento di operatori antincendio facenti capo al Corpo forestale assumerebbe una funzione strumentale rispetto alle attribuzioni del Corpo stesso per salvaguardare l'efficienza, senza con ciò incidere in senso negativo sulle competenze regionali in materia o sulle possibilità d'intesa.

3. — Con un successivo ricorso (Reg. Ric. 67/94) notificato il 7 settembre 1994, la Regione Veneto ha riproposto integralmente le medesime censure già formulate nei confronti del decreto-legge n. 377 del 1994, avverso la legge di conversione di quest'ultimo 8 agosto 1994, n. 497, specificando che le integrazioni apportate dalla legge non intaccano le disposizioni a suo tempo impuginate, limitandosi a correggerle di mezzi tecnici e finanziari e a precisare la finalizzazione.

4. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha parimenti riproposto le stesse considerazioni difensive di cui *sub* 2, sottolineando però l'avvenuto prolungamento del termine (da 30 a 180 giorni) accordato alle regioni per la realizzazione degli interventi voluti dalle leggi in materia (*v. infra sub* 6).

5. — Con ricorso (Reg. Ric. 52/94) notificato il 15 luglio 1994, la Regione Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, in relazione all'art. 69, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, ed alla legge n. 491 del 1993, degli artt. 1, comma 2, lettera b), e 3, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377. Quest'ultima disposizione prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le regioni che non abbiano ancora realizzato gli interventi previsti dalle leggi 28 febbraio 1990, n. 38 (di conversione del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415) e 3 luglio 1991, n. 195 (di conversione del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142), debbano definire gli atti di consegna dei relativi lavori. Trascorso inutilmente detto termine, l'art. 3 prevede la revoca per la parte non utilizzata dei contributi di cui alle predette normative.

A differenza della Regione Veneto, la Lombardia ritiene pienamente legittimo lo stanziamento di cui all'art. 1, in ragione della competenza statale in materia di servizio aereo di spegnimento degli incendi. Invece il reclutamento di operatori antincendio — i quali risulterebbero alle dipendenze del Corpo forestale — comporterebbe il ritrasferimento allo Stato delle competenze relative all'organizzazione delle squadre volontarie (già costituite nella regione ricorrente con migliaia di addetti), con la conseguente duplicazione di funzioni e strutture, e con gravi disfunzioni operative.

Di qui il *vulnus* degli evocati parametri costituzionali, che risulterebbero altresì violati in relazione alla legge n. 491 del 1993, attuativa della volontà referendaria nel senso della soppressione del Ministero dell'agricoltura e foreste, che avrebbe riservato al nuovo Ministero delle risorse agricole, ambientali e forestali soltanto competenze di carattere

generalissimo, concernenti i rapporti con l'ordinamento internazionale o comunitario, ovvero la definizione di politiche di indirizzo e coordinamento e l'elaborazione e diffusione di informazioni e dati, fermo restando che tutte le funzioni in materia di agricoltura e foreste sono ora di competenza regionale. Tra queste ultime risulterebbe la prevenzione degli incendi boschivi senza possibilità di distinguere dalle altre; dalla legge citata sarebbe pertanto mutuabile un ulteriore rafforzamento del principio autonomistico in tema di agricoltura e foreste.

Con l'art. 3 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito in legge n. 38 del 1990, e con l'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 142 del 1991, convertito in legge n. 195 del 1991, era stata disposta l'erogazione ad alcune regioni — tra cui la ricorrente — di finanziamenti per la realizzazione di opere finalizzate all'avvistamento di incendi boschivi. Ma la generale prefissione di un termine di 30 giorni, ora introdotta dall'impugnato art. 3, per la consegna dei lavori con la relativa sanzione della perdita di contributi, oltre a violare gli artt. 117 e 118, introducendo un potere sostitutivo dello Stato ed un'automatica revoca-sanzione del finanziamento senza alcuna formalità procedimentale, si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che ha sempre richiesto una puntuale comunicazione, ritenendo insufficiente la mera prefissione di un termine ad integrare l'esigenza di un intervento statale sostitutivo. Sul piano pratico la ricorrente segnala che numerosi decreti ministeriali (da ultimo il d.m. n. 979 del 1993) hanno già impegnato i relativi fondi a favore della regione. L'elevata complessità delle opere renderebbe evidente l'esiguità del termine e la sostanziale natura di automatico esproprio realizzato dalla norma.

6. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto dichiararsi infondate le proposte questioni, con argomentazioni in parte identiche a quelle riportate *sub* 2. A tali tesi difensive l'Avvocatura aggiunge che la censurata previsione di cui all'art. 3, è connessa con l'urgenza degli interventi e si giustifica quindi come azione di stimolo nel quadro unificante dell'intervento dello Stato.

7.1. — Nell'imminenza dell'udienza entrambe le ricorrenti hanno presentato memorie. In particolare, la Regione Veneto ha sottolineato come l'istituzione del Ministero delle risorse agricole abbia rafforzato la competenza regionale in materia d'incendi boschivi, onde il relativo regolamento di organizzazione dovrebbe essere letto con criterio restrittivo di fronte alle competenze stesse. Invece l'impugnato decreto-legge non ripartisce i finanziamenti per regioni, né affida a queste il reclutamento dei volontari, ma si rapporta alla superficie terrestre percorsa dal fuoco, sottendendo la tesi per cui quest'ultimo, non conoscendo confini, dovrebbe comportare la cancellazione delle attribuzioni regionali.

Inoltre, dietro la presunta generalità ultraregionale dell'interesse da tutelare, sarebbe ravvisabile la manomissione della disciplina dei parchi e delle aree di pregio naturalistico. Infatti, prevedendo un'intesa tra Ministero delle risorse agricole e Ministero dell'ambiente, ed accorpando parchi nazionali ed aree protette, si escluderebbero di fatto le regioni, in contrasto con le attribuzioni loro riconosciute dalla legge-quadro sulle aree protette.

In sostanza intorno alla competenza — sicuramente statale, ma speciale — del servizio aereo, sarebbero state raccolte materie e interessi appartenenti alle regioni, così violando il principio cooperativo. Anche l'urgenza dichiarata nell'intitolazione e nel primo articolo del provvedimento impugnato non sarebbe giustificata, anzitutto perché non vi sarebbero materie ontologicamente suscettibili di essere trattate in via di urgenza, in secondo luogo perché i finanziamenti *de quibus* non sarebbero inediti o imposti da particolari situazioni, ma compatibili con la precedente disciplina (e con la competenza regionale).

7.2. — La regione Lombardia, premessa l'irrelevanza delle modificazioni apportate in sede di conversione ai fini del trasferimento delle censure dal decreto-legge alla legge, osserva come in nome di un'urgenza determinata proprio dall'amministrazione centrale si cerchi di reintrodurre un'unitarietà di interventi in capo allo Stato, eufemisticamente definita «strategia globale». Inoltre la ricorrente contesta la ricostruzione del riparto di competenza offerta dall'Avvocatura e sottolinea come l'assunzione di volontari da parte dello Stato rappresenti un fatto creativo di duplicazione, concretizzando una sorta di nazionalizzazione dell'urgenza e di trasformazione della stessa in emergenza.

Conclude la Regione Lombardia ribadendo come il recupero delle somme per effetto del mero decorso di un breve termine, configuri nella sostanza un vero e proprio intervento sostitutivo. Infatti la sottrazione di risorse (al di fuori di ogni garanzia procedurale), altro non starebbe a significare che l'automatico subentro dello Stato nello svolgimento delle stesse attribuzioni cui si riferiscono le risorse avocate.

8. — Anche l'Avvocatura dello Stato ha presentato ulteriore memoria, sostenendo anzitutto che al nuovo Ministero delle risorse agricole spetterebbero in materia funzioni d'indirizzo e coordinamento, sì che nel settore in esame permarrrebbe una «circoscritta ma essenziale competenza statale». Il finanziamento di cui all'impugnato decreto-legge risulterebbe giustificato da un preciso interesse nazionale, ed analogamente dovrebbe argomentarsi con riguardo al reclutamento ed all'impiego degli operatori, sì che sarebbe da escludere la lamentata marginalizzazione delle regioni.

Quanto all'impugnativa concernente l'art. 3, si sostiene che il termine (poi prorogato dalla legge di conversione) avrebbe una funzione d'impulso per la realizzazione «di interventi da tempo previsti e finanziati che avrebbero dovuto essere già stati completati e consegnati».

L'Autorità intervenuta conclude richiamandosi alla necessità, in materia, di una strategia globale e di un coordinamento rigorosamente unitario.

Considerato in diritto

1.1. — La regione Veneto solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'art. 69, terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché alle leggi 1^o marzo 1975, n. 47, 4 dicembre 1993, n. 491, 6 dicembre 1991, n. 394, ed al d.P.R. 15 marzo 1994, n. 197.

A parere della ricorrente l'art. 1, comma 2, lettera *b*), nell'erogare un finanziamento di trenta miliardi in favore del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, individuerebbe tale amministrazione quale centro d'imputazione delle strutture del servizio antincendi, in tal modo relegando la regione al ruolo di mera sede territoriale. Viceversa, per effetto della normativa indicata, quest'ultima sarebbe la sola responsabile della costituzione dei servizi antincendi, dell'utilizzo delle opere e dell'impiego degli operatori volontari, i quali sono invece reclutati ai sensi della norma impugnata, nonché selezionati ed impiegati dal Corpo forestale dello Stato a termini del successivo art. 2, parimenti impugnato.

È inoltre censurata la previsione di cui alla lettera *c*), nella parte in cui eroga finanziamenti finalizzati ad un piano di rilevamento degli incendi, da realizzarsi d'intesa tra il Ministero citato e quello dell'ambiente, senza partecipazione alcuna della regione: piano che prevede installazioni in riserve naturali, parchi ed aree d'interesse naturalistico, oggetto di specifica competenza regionale.

1.2. — Identiche censure vengono rivolte nei confronti delle medesime norme, dopo la conversione dell'impugnato decreto nella legge 8 agosto 1994, n. 497, sulla premessa che le integrazioni e modificazioni apportate a detta legge non intaccherebbero la sostanza delle disposizioni.

1.3. — Anche la regione Lombardia ha impugnato per violazione degli artt. 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, in relazione all'art. 69, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 ed alla legge n. 491 del 1993, l'art. 1, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge n. 377 del 1994, nella parte in cui prevede il reclutamento di volontari, i quali risulterebbero sostanzialmente alle dipendenze del Corpo forestale, con conseguente duplicazione di competenze rispetto alle squadre di operatori volontari già costituite ed operanti nel territorio della ricorrente.

Infine la medesima regione censura l'art. 3 del decreto-legge in esame, là dove prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, le regioni che non abbiano ancora realizzato alcune opere di avvistamento degli incendi boschivi già individuate da precedenti disposizioni, debbano «definire gli atti di consegna dei lavori», a pena di revoca della parte non utilizzata dei contributi previsti dalle dette normative. La norma è impugnata in quanto talizzerebbe, attraverso la mera prefissione di un termine e al di fuori di qualsiasi procedimento, un intervento sostanzialmente sostitutivo.

2. — Le questioni riguardano temi identici od affini; i relativi ricorsi possono quindi essere riuniti e trattati congiuntamente.

Va premesso tuttavia che le denunce della Regione Lombardia nei confronti del decreto-legge si estendono alle corrispondenti disposizioni della legge di conversione, secondo la costante giurisprudenza in materia di questa Corte (v. sentenze n. 742/1988 e n. 151/1986, nonché ordinanza n. 1035/1988).

3.1. — Va anzitutto considerato il profilo attinente al finanziamento di trenta miliardi di lire — disposto all'art. 1, comma 2, lettera *b*) — in favore del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con riferimento alla gestione operativa e logistica degli aeromobili antincendio, alla gestione e al potenziamento degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, alla gestione dei centri operativi e stazioni forestali di avvistamento, al potenziamento delle strutture, attrezzature, equipaggiamenti e mezzi terrestri.

La questione, proposta dalla sola Regione Veneto, è infondata. Nella disposizione sono enucleabili due distinti profili d'imputazione della spesa ivi prevista: l'uno attinente alla gestione del servizio aereo e l'altro connesso al potenziamento di strutture e mezzi operanti sul territorio.

3.2. — L'art. 69 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ha trasferito alle regioni le funzioni di cui alla legge 1º marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi. Tale legge fissava alcuni strumenti di programmazione, definiva opere e mezzi per la prevenzione degli incendi, individuava nel Corpo forestale dello Stato lo strumento attraverso cui il Ministero dell'agricoltura e foreste avrebbe costituito il servizio antincendi boschivo (cfr. art. 5): attività, quest'ultima, specificatamente menzionata come di competenza regionale dal citato art. 69. La stessa norma dell'art. 69 (terzo comma), peraltro, ha riservato allo Stato l'organizzazione e la gestione, d'intesa con le regioni del servizio aereo di spegnimento degli incendi e dell'impiego dei vigili del fuoco.

Sul piano organizzativo detto servizio si avvale del Centro operativo aereo unificato (COAU), il quale costituisce un'articolazione dell'ufficio emergenze del Dipartimento della protezione civile istituito dal d.P.C.M. 13 febbraio 1990, n. 11. Attraverso tali strutture vengono assicurati i rapporti con il centro operativo aeromobili del Corpo forestale dello Stato e con le Forze armate, volti a garantire la disponibilità degli aeromobili, del personale e del supporto logistico.

Ciò premesso, appare chiaro come l'erogazione di somme per un incremento del numero e il potenziamento dell'efficienza dei mezzi aerei corrisponda a materia di competenza dello Stato, e della quale sarebbe comunque arduo concepire una gestione non centralizzata, sol che si ponga mente alla molteplicità delle autorità impegnate, alla morfologia del territorio, alla dislocazione delle basi, all'utilizzo degli spazi aerei.

Peraltro, come meglio si dirà in seguito, anche tale servizio non può prescindere dalla necessità di un'intesa con le regioni interessate e va inserito in un indispensabile quadro unitario.

3.3. — Quanto al finanziamento di centri operativi ed al potenziamento di strutture e mezzi terrestri, la norma inserisce in uno schema non nuovo, costituito dall'intervento diretto dello Stato, che si aggiunge a quanto le regioni già hanno predisposto in una materia che, in virtù del richiamato contesto normativo, è stata loro integralmente trasferita (vedasi ad esempio quanto disposto con il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332; recante disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette, convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1993, n. 428).

A riguardo va ricordato che questa Corte ha in più occasioni (cfr., da ultimo, sentenze nn. 462 e 36 del 1992) escluso l'illegittimità d'interventi statali attinenti a materie di competenza delle regioni, allorché essi presentino il carattere della straordinarietà ed i relativi finanziamenti risultino aggiuntivi rispetto ai trasferimenti ordinari. Nella specie è notorio il carattere di eccezionale emergenza assunto recentemente dal devastante fenomeno degli incendi boschivi, sì da doversi considerare imperativo ed urgente l'interesse a intervenire. Inoltre la successione e, spesso, la concomitanza degli eventi calamitosi postulano l'esigenza di rendere unitario e non dispersivo l'impulso al potenziamento delle strutture (cfr. sentenza n. 418/1992), finalizzando la disciplina al superamento dell'emergenza ed al contenimento dei rischi nel limitato arco temporale in cui si sviluppano gli incendi. L'efficienza dei mezzi è dunque direttamente strumentale all'efficacia della lotta agli incendi boschivi, ed il concorso dello Stato non è in tale ottica lesivo delle attribuzioni della ricorrente; una migliore dotazione non può che giovare ai singoli piani regionali ed interregionali, volti al contenimento di un fenomeno per sua natura idoneo a valicare ambiti territoriali definiti.

4. — Entrambe le ricorrenti censurano la previsione — contenuta nell'ultima parte dell'art. 1, comma 2, lettera d) — del reclutamento di operatori antincendio volontari da distribuire in relazione alla superficie terrestre, a quell'forestale ed a quella percorsa dal fuoco come media dell'ultimo triennio. La Regione Veneto denuncia altresì l'art. 2, cui comma 2 si collega a quanto sopra, là dove consente al Corpo forestale dello Stato di provvedere «alla selezione all'impiego» degli operatori in parola.

La questione è fondata, nei limiti di cui appresso.

Il già esposto quadro normativo deve essere completato con l'art. 71, lettera g), del d.P.R. n. 616 del 1977, che, riservando allo Stato il reclutamento, l'addestramento e l'inquadramento del Corpo forestale, chiarisce che questo impiegato anche dalle regioni secondo l'art. 11, ultimo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11. Tale ultima norma nel trasferire alle regioni a statuto ordinario alcuni uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, aveva appunto stabilito l'impiego del Corpo forestale da parte delle regioni stesse. Successivamente sono intervenuti il citato art. 5 della legge n. 47 del 1975 e l'art. 10 della legge 4 dicembre 1993, n. 491 (istitutiva del nuovo Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali), secondo il quale sino all'emanazione di apposite leggi di riforma continuano ad applicarsi le norme in vigore concernenti il Corpo forestale dello Stato, del quale permane l'utilizzazione funzionale sulla base di convenzioni, da parte delle regioni.

A riguardo va inoltre ricordato che questa Corte, nel riconoscere al Corpo forestale una sua peculiarità, anche in ragione delle funzioni di polizia forestale (cfr. sentenza n. 142/1972), ha sottolineato come l'assetto che scaturisce in materia dal d.P.R. n. 616 del 1977, nel salvaguardare l'unitarietà di struttura del Corpo, rappresenti per le regioni un vincolo nel senso di imporre alle medesime, allorché intendano avvaltersene, il rispetto dell'organizzazione del Corpo stesso. Tuttavia — ha rilevato la Corte — tale sistema non può «adeguatamente funzionare senza efficaci strumenti di cooperazione», per cui, «più che opportuno, è necessario che fra le due parti si stipulino convenzioni o intese in ordine all'impiego del personale» (sentenza n. 772/1988). Tali affermazioni debbono essere ribadite con riguardo all'organico, alle strutture ed alle dotazioni del Corpo forestale, ma, quanto al reclutamento ed all'impiego di operatori volontari, esse vanno necessariamente armonizzate, da un lato con la sopravvenuta, integrale devoluzione alle regioni di ogni competenza in materia di servizi antincendi già appartenente all'ex Ministero dell'agricoltura e foreste (attesa la formulazione dell'art. 1 della legge n. 491 del 1993), e dall'altro lato con la nuova disciplina del volontariato *ex lege* 11 agosto 1991, n. 266.

Ebbene, quest'ultima legge, nel dettare i principi cui deve attenersi la legislazione regionale nella disciplina delle modalità per lo svolgimento delle prestazioni (principi qualificabili come generali, per la loro attinenza a valori costituzionali: cfr. sentenza n. 75/1992), riserva proprio ad essa la definizione dell'utilizzo del volontariato all'interno delle strutture pubbliche e di quelle convenzionate con le regioni. E la legislazione delle regioni interessate, quando non prevedeva già l'utilizzo degli operatori volontari (come la Regione Lombardia, con l'art. 3, primo comma, della legge regionale 20 ottobre 1972, n. 33, e, in relazione specifica ai parchi, attraverso l'art. 10, quinto comma, della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9), ha esplicitamente disciplinato la formazione e l'addestramento degli aderenti alle associazioni di volontariato (cfr. art. 3, lettera *m*), della legge regionale Veneto 24 gennaio 1992, n. 6). Mentre, più in generale, il d.P.R. 21 settembre 1994, n. 613, nel regolare la partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile, conferma il radicamento sul territorio delle associazioni di volontariato.

Alla luce di quanto sopra, se può ammettersi che il Corpo forestale provveda alla selezione degli operatori volontari (pur se non destinati ad essere inclusi fra gli ausiliari del corpo stesso) in ragione dell'indispensabile apporto tecnico che deve assistere le valutazioni attitudinali, è viceversa lesiva della descritta competenza in materia di gestione del servizio antincendi la previsione di un impiego di tali operatori non collegato direttamente alla regione interessata. In altri termini, il Corpo forestale è una delle strutture che concorrono alla lotta agli incendi boschivi secondo i piani regionali (e interregionali); quindi non può essergli demandata una valutazione dell'impiego dei volontari, che è viceversa un'altra componente della complessiva strategia di difesa dagli incendi e che, sempre attraverso il piano, la regione gestisce e coordina.

L'erogazione di somme per il reclutamento è dunque non illegittima solo a condizione che gli operatori, sia pur selezionati dal Corpo forestale, siano impiegati dalle regioni cui vengono destinati, sì che la loro attività si inserisca nell'insieme delle azioni volte a prevenire e fronteggiare il fuoco senza sovrapposizioni e duplicazioni. Queste ultime, infatti, se sono ancora ammissibili sotto l'aspetto finanziario, non possono essere consentite sul piano operativo, poiché vengono ad incidere su un riparto di competenze che prevede la titolarità della regione nel servizio antincendi.

Deve essere perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge, convertito nella legge n. 497 del 1994, in quanto non riserva il potere d'impiego degli operatori antincendio volontari alla regione cui questi sono stati destinati, nel quadro dei piani regionali ed interregionali antincendio.

5. — L'art. 1, comma 2, lettera *c*), è denunciato nella parte in cui prevede il finanziamento di cinque miliardi per l'avvio di un piano di rilevamento, da realizzarsi d'intesa tra i Ministeri delle risorse agricole e dell'ambiente, mediante «sistemi con requisiti di rapidità di installazione e di rilocabilità, nell'ambito dei parchi nazionali, delle riserve naturali a rischio e nelle altre aree ad elevato pregio naturalistico e culturale a rischio».

La regione Veneto richiama in proposito la legge 6 dicembre 1991, n. 394, rivendicando le proprie competenze in tema di difesa dagli incendi nelle aree protette e dolendosi sostanzialmente di essere stata totalmente esclusa dall'intesa di cui sopra.

La censura è fondata.

Nonostante la scarsa intelligibilità del dettato normativo, è tuttavia ragionevole ritenere che i «sistemi» in questione comportino comunque un intervento in aree naturali protette, nelle quali, ai sensi del titolo III della legge-quadro 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni esercitano poteri di gestione o vigilanza secondo un riparto di competenze già considerato da questa Corte corrispondente ai principi costituzionali in materia (sentenza n. 366/1992).

Ed allora non può non farsi applicazione del principio, sottolineato dall'art. 1, comma 5, della legge predetta, che postula l'attuazione di formule di cooperazione e d'intesa tra Stato e regione nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette. Il che vale ancor più ove si consideri come il «rilevamento» sia attività strumentale a quell'intervento immediato sul territorio che, per fronteggiare l'incendio, la regione è tenuta ad effettuare.

Ne consegue che l'installazione e la rilocalizzazione di qualsiasi dispositivo atto allo scopo predetto, deve passare attraverso un momento di coinvolgimento del soggetto titolare del servizio antincendi. La norma in esame va perciò dichiarata illegittima nella parte in cui non prevede che all'intesa tra i due Ministeri citati partecipino anche le regioni interessate.

6. — Dopo quanto sopra ritenuto, non si può comunque non richiamare all'attenzione del legislatore come il problema della lotta agli incendi, per la molteplicità di riferimenti normativi, per la pluralità e convergenza di competenze e, soprattutto, per la gravità dell'interesse sotteso, esige un'opera legislativa che riconduca a sistema le svariate attribuzioni oggi esistenti, secondo un disegno organico e coordinato non limitato ad un rapporto evento intervento, bensì comprensivo di prevenzione, di repressione dei comportamenti colposi e dolosi, di ripristino di luoghi, di coinvolgimento della collettività, sul modello di quanto realizzato in tema di difesa del suolo attraverso la legge 18 maggio 1989, n. 183.

7. — Distinta censura viene infine mossa dalla Regione Lombardia all'art. 3 del decreto-legge in esame.

Va premesso che con l'art. 30-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1990, n. 38, era stato disposto un contributo straordinario per il triennio 1990-1992 in favore di Sardegna, Liguria e Sicilia, al fine della realizzazione di un sistema di monitoraggio elettronico per la prevenzione degli incendi avente determinate caratteristiche tecniche, da definirsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto citato. Successivamente, con l'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 1991, n. 195, un contributo di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 veniva iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e foreste, da utilizzarsi in altre regioni a statuto ordinario, tra cui la Lombardia, d'intesa con le stesse, per i fini e con le modalità di cui al citato art. 30-bis.

Lamenta la regione Lombardia che l'impugnato art. 3 abbia disposto la revoca dei contributi ed il recupero degli stessi per la parte non utilizzata, nel caso in cui le regioni non abbiano definito gli atti di consegna dei relativi lavori entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

La questione non è fondata.

Va considerato inesatto il presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente, che ravvisa nella disposizione un'ipotesi di potere sostitutivo esercitato senza le dovute garanzie procedurali. Il vero invece è che il termine ha una finalità meramente sollecitatoria nei confronti della regione per stimolare adempimenti già da tempo dovuti, cui il finanziamento era *ab origine* condizionato, legandosi alla realizzazione di un sistema interconnesso di monitoraggio da programarsi, come s'è visto, entro trenta giorni dalla ormai remota data di erogazione del finanziamento stesso.

Il termine stabilito nella norma impugnata è stato portato a centottanta giorni dalla legge di conversione e poi prorogato di centottanta giorni dal decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 ed ancora di altri centottanta giorni dal decreto legge 17 marzo 1995, n. 79.

Codeste ripetute proroghe, ancor più chiaramente palesano la finalità sollecitatoria del termine, atteso che in entrambi i provvedimenti legislativi citati si dichiara di voler «consentire alle regioni di completare le procedure per la consegna dei lavori».

Pertanto, pienamente giustificata deve ritenersi la prevista revoca, quale conseguenza dell'inutile decorso del termine stesso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377 (Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale), convertito in legge 8 agosto 1994, n. 497, nella parte in cui non estende l'intesa ivi prevista alle regioni interessate alla gestione delle aree naturali protette;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, nella parte in cui non riserva il potere d'impiego degli operatori volontari antincendio alla regione cui questi sono stati destinati;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera b), e 3, comma 1, del medesimo decreto-legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione, dalle regioni Veneto e Lombardia con i ricorsi di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0573

N. 158

Sentenza 8-10 maggio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Brevetti per invenzioni industriali, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali - Ufficio italiano brevetti - Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio - Partecipazione nella commissione, senza voto deliberativo, del direttore dell'ufficio brevetti - Svolgimento di funzioni giurisdizionali - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 20/1978, 77/1971 e 42/1958) - Profonda ed irrimediabile alterazione dell'eguaglianza tra le parti - Sostanziale lesione della garanzia di indipendenza dei giudici speciali (v. sentenze nn. 2/1974 e 27/1972) - Illegittimità costituzionale.

(R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, art. 71, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 71, secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali), promossi con due ordinanze emesse il 4 dicembre 1993 dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi sui ricorsi proposti dalla Dieffegi S.r.l., iscritte ai nn. 486 e 487 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto in fatto

1. — Investita del ricorso proposto dalla Dieffegi S.r.l. avverso il provvedimento del 19 novembre 1991, con il quale l'Ufficio centrale dei brevetti aveva rigettato la domanda di concessione del brevetto per marchio presentata dalla stessa Dieffegi S.r.l., la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, con un'ordinanza emessa il 4 dicembre 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali), in riferimento agli artt. 3, 24 e 108 della Costituzione.

Ad avviso della Commissione rimettente, la disposizione che ne disciplina la composizione — cioè l'impugnato art. 71, secondo comma, applicabile alla materia dei marchi d'impresa per il richiamo fattone dall'art. 53 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 (Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati), come sostituito dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 — si porrebbe in contrasto con tutte le fondamentali garanzie poste a tutela delle parti in giudizio, in quanto prevede che il direttore dell'Ufficio (brevetti) fa parte della Commissione senza voti deliberativi». In particolare, a causa di tale disposizione risulterebbero lesi:

a) l'art. 108 della Costituzione, poiché l'inserimento nel collegio, quale componente attivo, ancorché senza voto deliberativo, del direttore dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato non assicurerebbe adeguatamente il requisito di indipendenza imposto dalla Costituzione anche ai giudici delle giurisdizioni speciali;

b) l'art. 3 della Costituzione e l'art. 6 della legge 19 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950) e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), per la disparità di trattamenti delle due parti del giudizio, dal momento che la parte privata (istante per la concessione del brevetto) non godrebbe di particolare favore riservato alla parte pubblica (la pubblica amministrazione, rappresentata dall'Ufficio brevetti) ammessa a far parte del collegio giudicante;

c) l'art. 24 della Costituzione, perché, in conseguenza della predetta situazione, anche il diritto di difesa della parte ricorrente risulterebbe fortemente mortificato dalla possibilità della controparte di partecipare all'attività formativa e istruttoria della decisione, pur dopo che la parte ricorrente sia stata allontanata in applicazione dell'art. 61 del d.P.R. 8 maggio 1948, n. 795 (Testo delle disposizioni regolamentari in materia di marchi registrati).

In via preliminare, al fine di verificare la sussistenza della propria legittimazione ad investire la Corte costituzionale del dubbio di costituzionalità in oggetto, la Commissione ricorrente, in esito ad un particolareggiato *excursus* storico della disciplina legislativa regolante l'organizzazione e le funzioni della Commissione, afferma la propria natura di organo giurisdizionale nell'esercizio della competenza, assegnatale dalla legge in via esclusiva, di decidere, come nel caso, sui ricorsi proposti dagli istanti per la concessione dei brevetti avverso i provvedimenti di rigetto emessi dall'Ufficio centrale per i brevetti. A supporto di tale affermazione, il giudice *a quo* richiama anche la concorde giurisprudenza della Cassazione e della stessa Corte costituzionale, che in alcune pronunzie ha implicitamente ammesso la dedotta natura giurisdizionale, giudicando questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Commissione medesima. La stessa la Commissione rimettente afferma, inoltre, che la rilevanza di una questione di legittimità costituzionale, che, come quella in esame, abbia ad oggetto una norma che regola la composizione della Commissione stessa, è in *re ipsa*, poiché è destinata ad incidere sulla *potestas iudicandi* dell'organo chiamato a decidere nel giudizio da cui ha origine la questione incidentale.

Riguardo alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente, osserva che la mancanza di voto deliberativo non esclude che la partecipazione di una delle parti al collegio si configuri palesemente come un elemento di alterazione dell'equilibrio delle posizioni delle parti del processo e di pregiudizio dell'imparzialità dell'organo giudicante, non giustificato dalla sussistenza di ragioni particolari che impongano la deroga dei sopra richiamati principi fondamentali in tema di giurisdizione.

Infine, la Commissione *a quo* auspica che la Corte consenta a tali valutazioni (che sarebbero, peraltro, coerenti con la sua precedente giurisprudenza) con una pronuncia di accoglimento, considerato che nel caso una sentenza adeguata non sarebbe idonea ad eliminare dall'ordinamento la norma denunciata.

2. — Con ordinanza di identico contenuto emessa, anch'essa il 4 dicembre 1993, dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, in occasione della decisione di un altro ricorso proposto dalla Dieffegi S.r.l., è stata sollevata la stessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in riferimento agli artt. 3, 24 e 108 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — Con due ordinanze di identico contenuto la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 108 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali), il quale dispone che «il Direttore dell'Ufficio fa parte della Commissione senza voto deliberativo».

Poiché le ordinanze pongono una medesima questione svolgendo identiche argomentazioni, i due giudizi possono essere riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Occorre innanzitutto premettere che, come questa Corte ha più volte ammesso pur senza specifiche argomentazioni (v. sentenze nn. 20/1978, 77/1971 e 42/1958), non si può minimamente dubitare che la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi sia legittimata a sollevare questioni di legittimità costituzionale. È, infatti, pacifico nella giurisprudenza del giudice della legittimità che, quando decide sui ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti, la predetta Commissione ha natura di organo di giurisdizione speciale, un organo che, essendo preesistente all'entrata in vigore della Costituzione, non contraddice il divieto di istituzione di giudici speciali disposto dall'art. 102, secondo comma, della Costituzione medesima.

Ed, invero, la composizione della Commissione (formata da persone scelte fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello o tra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori), le garanzie di indipendenza o di «terzietà» della Commissione stessa, le regole in base alle quali è modellato il procedimento (spirare al principio del contraddittorio e alla discussione pubblica del ricorso e connotate, quanto alla pronuncia e alla forma delle sentenze e delle ordinanze, dal rinvio alle norme del codice di procedura civile), l'oggetto del giudizio (tutela di diritti soggettivi), la forma della decisione (operata con un provvedimento denominato per legge «sentenza») e la impugnabilità di quest'ultima avanti la Corte di cassazione, sono indici sicuri, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v., ad esempio, sentenze nn. 226/1976, 12/1971 e 114/1970), conducenti alla conclusione che la Commissione *de qua* sia da qualificare come giudice ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

3. — La questione è fondata.

Nel procedimento contenzioso che si svolge davanti alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, oltre al ricorrente, è indubbiamente parte anche la pubblica amministrazione nella veste dell'Ufficio centrale dei brevetti. La disposizione impugnata, la quale prevede che della predetta Commissione fa parte, se pure senza voto deliberativo, il direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti, contiene, dunque, una norma in virtù della quale un organo esercitante un'attività giurisdizionale delibera le proprie sentenze con la presenza al suo interno di una delle parti del giudizio.

Questa Corte ha costantemente affermato (v. sentenze nn. 2/1974 e 27/1972) che la presenza nell'organo giudicante di una parte, se pure investita di una funzione pubblica, contrasta con i principi costituzionali. Infatti, l'inserimento nella Commissione del direttore dell'ufficio che ha emesso il provvedimento oggetto di giudizio a seguito dell'impugnazione dell'interessato e che è stato nel corso del giudizio stesso il contraddittore diretto del ricorrente, oltre ad alterare profondamente ed irrimediabilmente l'eguaglianza assicurata alle parti dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, lede sostanzialmente la garanzia di indipendenza disposta dall'art. 108, secondo comma, della Costituzione anche per i giudici speciali. Né si potrebbe sostenere che tali violazioni siano escluse dalla mancata attribuzione al direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti di un voto deliberativo, poiché la mera presenza di una parte all'interno dell'organo giudicante e la pura possibilità della stessa di interloquire nella fase in cui la decisione si forma pregiudicano gravemente l'imparzialità del giudice e producono un'indebita alterazione della parità processuale delle parti in causa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 71, secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali), nella parte in cui prevede che il direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti fa parte della Commissione indicata nella medesima disposizione allorché essa svolge funzioni giurisdizionali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0574

N. 159

Sentenza 8-10 maggio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Miniere, cave e torbiere - Regione Friuli-Venezia Giulia - Esercizio di attività di coltivazione in assenza di autorizzazione paesistica - Trattamento sanzionatorio penale - Conseguente inapplicabilità della sanzione - Non condivisibilità dei presupposti interpretativi a fondamento della questione di costituzionalità - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge regionale Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19, art. 31, primo, secondo e terzo comma; legge regionale Friuli-Venezia Giulia 13 maggio 1988, n. 29).

(Cost., artt. 9 e 25).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIAPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 25 (recte: n. 19), recante «Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazioni della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), 19 novembre 1991, n. 52 (Norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e 13 maggio 1988, n. 29 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali), nonché ulteriori disposizioni in materia urbanistica», promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Guerra Pierino iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 prima serie speciale dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli.

Ritenuto in fatto

1. — Nel procedimento penale nei confronti di Guerra Pierino, imputato del reato previsto dall'art. 1-*sexies* della legge 8 agosto 1985, n. 431, e punito dall'art. 20, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, avendo esercitato attività di coltivazione di cava entro una fascia di 150 metri dalla sponda del torrente Torre, in assenza dell'autorizzazione richiesta dall'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, trattandosi di zona vincolata ai sensi dell'art. 1, lettera c), della legge n. 431 del 1985, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Udine, con ordinanza adottata il 4 luglio 1994 (R.O. n. 570 del 1994), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 25 (*recte*: n. 19), recante «Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazioni della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), 19 novembre 1991, n. 52 (Norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e 13 maggio 1988, n. 29 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali), nonché ulteriori disposizioni in materia urbanistica», in riferimento agli artt. 9 e 25, secondo comma, della Costituzione.

Rileva l'ordinanza che l'illegittimità costituzionale era stata eccepita dal pubblico ministero, rispetto all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in alternativa allà richiesta di archiviazione del procedimento.

Premesso che l'attività di cavazione risulta autorizzata con decreto dell'assessore all'industria della Regione (n. 712 del 24 luglio 1986) e si svolge in difetto dell'autorizzazione paesistica, il giudice remittente osserva che — trattandosi di attività tutt'ora in essere, autorizzata dopo l'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985 e prima della legge regionale 13 dicembre 1989, n. 36 (che richiede un'autorizzazione paesistica espressa) — tale attività rientra nell'ambito di applicabilità della legge regionale n. 19 del 1992 che, all'art. 31, prevede un «procedimento amministrativo di verifica di compatibilità ambientale», di competenza del «direttore regionale della pianificazione territoriale, il quale, in caso di esito negativo, deve provvedere alla revoca, anche parziale, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva».

Secondo la prospettazione del giudice *a quo*, tale disposizione della legge regionale autorizzerebbe implicitamente l'attività di cavazione sino all'emanazione del provvedimento esplicito, positivo o negativo, del direttore regionale della pianificazione territoriale. Richiamate le decisioni della Cassazione secondo le quali è illecita qualunque attività di cavazione se non preventivamente autorizzata ai fini paesistici, nonché le decisioni nelle quali la Cassazione esclude la sanatoria per il reato previsto dall'art. 1-*sexies*, il giudice *a quo* rievoca che, dopo l'entrata in vigore dell'articolo impugnato, l'autorità giudiziaria del Friuli-Venezia Giulia non potrebbe perseguire penalmente — anche sotto il profilo della possibilità di adottare misure cautelari reali — l'esercizio di attività di cavazione in zona vincolata, ove esista un'autorizzazione estrattiva ma non un'espressa autorizzazione paesistica, non essendo esigibile che il privato richieda un'esplicita autorizzazione, in presenza di una norma regionale che lo legittima ad attendere un provvedimento dell'autorità.

Sulla base di tali considerazioni il giudice remittente prospetta da parte della norma in questione la violazione: a) dell'art. 9 della Costituzione, in quanto, consentendo l'attività modificativa di luoghi sottoposti a vincolo paesistico senza preventiva autorizzazione paesistica, pregiudicherebbe la tutela del paesaggio; b) dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, per violazione del principio di riserva di legge statale in materia penale.

2. — È intervenuta la Regione Friuli-Venezia Giulia, concludendo per l'infondatezza della questione.

Secondo la difesa della Regione, il giudice remittente avrebbe operato una non corretta ricostruzione della normativa regionale vigente a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985, omettendo di dare adeguato rilievo, nel procedimento logico interpretativo, alla legge regionale 28 ottobre 1986, n. 42. Gli interventi estrattivi autorizzati nel periodo in considerazione sarebbero, secondo la Regione, legittimi anche sotto il profilo paesaggistico essendo stato acquisito nel relativo procedimento l'accertamento di compatibilità urbanistica e paesaggistica ad opera del Comune nel cui territorio ricadeva l'intervento.

La norma censurata avrebbe previsto una verifica ed un'autorizzazione esplicita solo in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 437 del 1991 che, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 3 della legge regionale n. 42 del 1986 e, in via consequenziale, dell'art. 1 della legge regionale n. 36 del 1989, ha imposto un'autorizzazione paesistica esplicita anche nell'ambito dei Comuni dotati di strumenti urbanistici adeguati al piano urbanistico regionale.

In conclusione, secondo la difesa della Regione, la norma impugnata non violerebbe l'art. 9 della Costituzione, perché gli interventi estrattivi autorizzati tra il 1986 e il 1989 erano assentiti anche sotto il profilo paesaggistico in base alla normativa allora vigente. Inoltre, la stessa norma non violerebbe l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, perché l'attività, allora non penalmente perseguibile, con la norma impugnata è stata sottoposta ad una verifica della persistenza della compatibilità ambientale per pervenire ad un'autorizzazione espressa.

Considerato in diritto

1. — Il Giudice per le indagini preliminari della Pretura di Udine dubita della legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19, in quanto, per le attività di cava in zona vincolata autorizzate dopo l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, e prima dell'entrata in vigore della legge regionale 13 dicembre 1989, n. 36, consentirebbe la prosecuzione dell'attività di cavazione in assenza dell'autorizzazione paesistica, con conseguente inapplicabilità della sanzione penale prevista per l'esercizio della stessa attività senza preventiva autorizzazione paesistica.

L'ordinanza di rimessione muove dal presupposto che la disposizione impugnata preveda un'autorizzazione implicita, in contrasto con l'autorizzazione esplicita prevista dall'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e da ciò trae la conseguenza dell'esistenza di una «sanatoria» penale.

2. — La questione non è fondata nei termini di seguito precisati.

Il giudice remittente pone a fondamento della questione di costituzionalità sollevata un'interpretazione dell'art. 31 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 1992 che non può essere condivisa. La disposizione viene censurata dal giudice *a quo* sul presupposto che la stessa introduca una forma di autorizzazione implicita, sino all'emanazione del provvedimento autorizzativo rilasciato all'esito del procedimento di verifica di compatibilità paesaggistica spettante alla competenza della direzione regionale della pianificazione territoriale. Pertanto, alla luce di tale interpretazione, coloro che fossero stati autorizzati all'attività di cavazione, dopo l'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985 e prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 36 del 1989, non sarebbero penalmente perseguibili, nonostante la mancanza di un'autorizzazione paesistica rilasciata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497 del 1939. Dal che la conseguente lesione degli artt. 9 e 25, secondo comma, della Costituzione.

Tale interpretazione appare, peraltro, in contrasto sia con le finalità che con i contenuti espressi nella norma impugnata.

In primo luogo, va, infatti, rilevato che l'art. 31 della legge regionale n. 19 del 1992 è stato dichiaratamente approvato per soddisfare — secondo quanto indicato da questa Corte nella sentenza n. 437 del 1991 — l'esigenza di prevedere l'esistenza di un provvedimento esplicito di autorizzazione paesistica per tutte le opere in zone vincolate: e questo al fine di evitare di veder vanificati il controllo sostitutivo ed il potere di annullamento attribuiti al Ministro per i beni culturali ed ambientali dall'art. 1, comma quinto, della legge n. 431 del 1985.

In secondo luogo, va considerato che lo stesso art. 31 — nel disciplinare la verifica di compatibilità paesaggistica delle autorizzazioni all'attività di cavazione rilasciate nel periodo considerato — rinvia espressamente all'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, precisando che il rinvio è effettuato «ai sensi e per gli effetti» di cui all'articolo richiamato.

Va, infine, aggiunto che i commi 2 e 3 dello stesso art. 31 disciplinano il rilascio e il diniego espresso dell'autorizzazione paesistica. In particolare, il provvedimento positivo è trasmesso al Ministero ai fini dell'esercizio eventuale del potere di annullamento, mentre il provvedimento negativo è trasmesso all'assessore competente per la revoca, anche parziale, dell'autorizzazione all'attività estrattiva. Appare, dunque, evidente che il procedimento di verifica di compatibilità paesaggistica non ha altro obiettivo che il rilascio di un'autorizzazione paesistica espressa, in caso di esito positivo, ovvero la revoca dell'autorizzazione di cavazione, in caso di esito negativo.

La legge regionale — limitatamente alle cave autorizzate in un periodo in cui presumibilmente i titolari non avevano richiesto l'autorizzazione paesistica, stante la vigenza della legge regionale n. 42 del 1986, che, all'art. 3 (dichiarato incostituzionale con la già ricordata sentenza n. 437 del 1991), riconosceva sottoposte a vincolo paesistico solo le aree dei Comuni con strumenti urbanistici non adeguati al piano urbanistico regionale — si limita, infatti, a prevedere l'iniziativa degli uffici regionali al fine di rilasciare l'autorizzazione paesistica o revocare l'autorizzazione all'attività di cava, in base all'esito positivo o negativo della verifica di compatibilità ambientale. Obiettivo questo che non appare in contrasto con quello perseguito dal legislatore nazionale mediante la richiesta di una autorizzazione paesistica espressa e la previsione di una sanzione penale per coloro che esercitino l'attività di cavazione senza la necessaria autorizzazione paesistica.

Da quanto esposto deriva che, nelle more del rilascio dell'autorizzazione espressa o del provvedimento di diniego, secondo la procedura di cui all'art. 31, l'attività di cavazione nelle zone paesisticamente vincolate della Regione Friuli-Venezia Giulia non può ritenersi né implicitamente autorizzata né penalmente consentita.

Non sussiste, di conseguenza, la violazione dei parametri costituzionali invocati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19, recante «Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazioni della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), 19 novembre 1991, n. 52 (Norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e 13 maggio 1988, n. 29 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali), nonché ulteriori disposizioni in materia urbanistica», in riferimento agli artt. 9 e 25, secondo comma, della Costituzione, questione sollevata dal Giudice per le indagini preliminari della Pretura di Udine con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0575

n. 160

Sentenza 8-10 maggio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione - Minori - Procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità - Contestazione ai genitori dello stato di abbandono del figlio minore - Contraddittorio - Presunta violazione - Assistenza tecnica - Omessa previsione - Sospetta violazione del diritto di difesa - Comunque garantita ai genitori la possibilità di partecipazione e di conoscenza del procedimento in ogni suo stato - Giustificazione nell'esigenza di maggiore celerità della procedura al fine di provvedere rapidamente sulla situazione di abbandono del minore - Assistenza del difensore ammessa e consentita senza essere obbligatoria ma facoltativa - Non fondatezza.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIAPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) promosso con ordinanza emessa il 21 luglio 1994 dal Tribunale per i minorenni di Napoli sul ricorso proposto da Manzo Mariarosaria, n. q. contro Delcogliano Erminia iscritta al n. 669 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto.

1. — Con ordinanza del 21 luglio 1994 il Tribunale per i minorenni di Napoli — adito con ricorso di Manzo Mariarosaria proponeva opposizione avverso il decreto dichiarativo dello stato di adottabilità dei suoi tre figli minori emesso dal medesimo Tribunale in data 1º luglio 1993 per irreversibile incapacità della Manzo a gestire il ruolo genitoriale — ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento all'art. 24 Cost. — degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 4 maggio 1983, n. 184 nella parte in cui non garantiscono una pienezza di contraddittorio e non prevedono l'obbligatorietà dell'assistenza tecnica dal momento della contestazione ai genitori dello stato di abbandono del figlio minore.

Osserva in particolare il tribunale rimettente che il procedimento bifasico a diverso regime di garanzie, quale quello previsto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, è contemplato dal legislatore solo in caso di prova semipiena (procedimento civile per decreto ingiuntivo) o di applicabilità di una pena che non tocca la libertà personale (decreto penale di condanna), ossia in situazioni tali da consentire un affievolimento delle ordinarie garanzie. Invece nel procedimento di adottabilità non esiste già una prova semipiena perché la prova si forma solo nel corso del procedimento di volontaria giurisdizione, sicché non si giustifica che gli elementi di convincimento vengano raccolti in forma diversa e ripetuta in due fasi; anzi la scissione bifasica si rivela, in presenza di un successivo grado di appello e di ricorribilità per cassazione, come una procedura anacronistica ed inutilmente appesantita.

Si ha poi che già nella prima fase il decreto dichiarativo dello stato di adottabilità rimuove uno *status* (di genitore e di figlio) e proprio per questo si imporrebbe una pienezza di contraddittorio e di prove che non può essere assicurata se non riconoscendo l'obbligatorietà dell'assistenza tecnica ed osservando sin dall'inizio un rito maggiormente strutturato, quale quello attualmente previsto per il giudizio di opposizione.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Sottolinea in particolare l'Avvocatura che il procedimento disciplinato dalla legge sull'adozione soddisfa l'esigenza di celerità e speditezza, imposta dalla imprescindibile necessità di risolvere al più presto una situazione di incertezza (conseguente alla mancanza o insufficienza di assistenza morale e materiale) assai nociva per il minore, sempre offrendo sufficienti garanzie ai genitori di rappresentare e far valere le loro valutazioni riguardo all'interesse del minore. Inoltre il procedimento, così come è strutturato, consente un adeguato esercizio del diritto di difesa, essendo garantiti da una parte il principio del contraddittorio attraverso la convocazione dei genitori e d'altra parte il diritto di difesa perché, anche se non è obbligatoria, certo è consentita la difesa tecnica.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale — in riferimento all'art. 24 Cost. — degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) nella parte in cui non garantiscono la pienezza di contraddittorio e non prevedono l'obbligatorietà dell'assistenza tecnica dal momento della contestazione ai genitori dello stato di abbandono del figlio minore per sospetta violazione del diritto di difesa.

2. — Sussiste il presupposto della rilevanza della questione sollevata perché, seppur i vizi denunciati si focalizzano essenzialmente sulla fase monitoria, la prospettazione è più radicalmente rivolta a censurare il carattere bifasico dell'intera procedura nel suo complesso e quindi è potenzialmente idonea, nella non implausibile prospettazione del tribunale rimettente, ad incidere sul giudizio *a quo*, che, seppur già protrattosi fino alla (seconda) fase dell'opposizione, non è ancora esaurito in primo grado.

3. — Nel merito la questione non è fondata.

Non sussiste innanzi tutto la violazione del diritto di difesa per mancata instaurazione del contraddittorio, nei termini dedotti dal giudice rimettente.

Ancorché il procedimento che conduce alla dichiarazione dello stato d'adozione del minore in situazione di abbandono abbia carattere officioso, è sempre garantita ai genitori la conoscenza del procedimento stesso e la possibilità di prendervi parte.

Già al fine dell'adozione nell'interesse del minore dei provvedimenti temporanei ed urgenti l'art. 10 cit. prescrive che siano previamente sentiti i genitori del minore medesimo; i provvedimenti stessi debbono poi essere comunicati

ai genitori. Inoltre l'art. 12 prevede che il presidente del tribunale per i minorenni fissa con decreto la comparizione dei genitori per la loro audizione; ove poi i genitori risultino irreperibili o non sia conosciuta la loro residenza, dimora o domicilio, vengono prima disposte nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza e quindi si provvede alla loro convocazione ai sensi degli artt. 140 e 143 del codice di procedura civile. Pertanto sia nella iniziale fase d'urgenza che in quella in camera di consiglio ai genitori è assicurata la piena conoscenza del procedimento (la quale degrada a mera conoscibilità soltanto in caso di loro irreperibilità). Altresi lo stesso accertamento dello stato di abbandono e la dichiarazione dello stato di adottabilità coinvolge direttamente e necessariamente i genitori, potendo essere dichiarato soltanto quando essi, convocati, non si presentano senza giustificati motivi; ovvero in sede di audizione mostrino non solo il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale del minore, ma anche l'indisponibilità ad avviarsi; ovvero abbiano (non incolpevolmente) omesso di ottemperare alle prescrizioni loro già impartite in precedenza (nel medesimo procedimento) dal presidente del tribunale. Parimenti il decreto con cui il tribunale dichiara lo stato di adottabilità è notificato per esteso ai genitori, che possono proporre ricorso entro trenta giorni dall'opposizione, dando così inizio alla seconda fase, maggiormente strutturata, che dopo l'istruttoria (ove occorra) si conclude con una sentenza. Parimenti ai genitori è notificato il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ove il ricorso sia proposto da altri soggetti legittimati. In ogni caso, infine, anche decorso il suddetto termine per l'opposizione, i genitori possono domandare la revoca dello stato di adottabilità per essere venute meno le condizioni che ne avevano giustificata la dichiarazione.

Quindi, conclusivamente, nell'una e nell'altra fase del procedimento è sempre garantita ai genitori la possibilità di partecipazione; mentre il fatto che la cognizione sia piena in quest'ultima fase e sommaria nella prima trova sufficiente giustificazione nell'esigenza di maggiore celerità di quest'ultima al fine di provvedere rapidamente sulla situazione di abbandono del minore.

4. — Neppure sussiste violazione del diritto di difesa sotto l'ulteriore profilo della mancata obbligatorietà della difesa tecnica.

Da una parte si ha che in generale il diritto di difesa in senso ampio non si identifica con la indefettibile assistenza del difensore (sentenza n. 29 del 1962), potendo essere sufficiente, in procedimenti più snelli, la possibilità di interloquirvi assicurata al soggetto coinvolto. D'altra parte l'obbligatorietà dell'assistenza difensiva, con conseguente necessità che il giudice provveda alla nomina di un difensore d'ufficio in mancanza di un difensore di fiducia, opera con riferimento al processo penale (e parimenti al processo per le misure di sicurezza e a quello per le misure di prevenzione) in cui viene in rilievo il valore fondamentale della libertà personale; altrimenti «il legislatore ordinario può anche non spingersi fino al punto di imporre la difesa tecnica, restando così libero di prescrivere o no la nomina del difensore d'ufficio in mancanza del difensore di fiducia e, a maggior ragione, di prescrivere o no l'intervento obbligatorio del difensore nel concreto svolgersi del procedimento» (sentenza n. 160 del 1982).

In particolare nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità l'assistenza del difensore è ammessa e consentita e quindi è facoltativa; ma, come già ha ritenuto questa Corte (sentenza n. 351 del 1989), le speciali caratteristiche del procedimento fanno ritenere che il diritto di difesa sia sufficientemente garantito dalla «possibilità di tutelare in giudizio le proprie ragioni facendosi assistere da un difensore, senza rendere obbligatoria tale assistenza».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 161

Sentenza 10 maggio-10 maggio 1995

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Costituzione della Repubblica - Referendum - Promotori del referendum abrogativo in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali - Godimento dello status di «potere dello Stato» - Presidente del Consiglio dei Ministri e Garante per la radiodiffusione e l'editoria - Par condicio - Accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie - Divieto a partire dal trentesimo giorno precedente la data del referendum di ogni forma di pubblicità - Irragionevolezza dell'estensione alle campagne referendarie, della rigida disciplina relativa ai controlli, ai divieti ed alle sanzioni, prevista per le campagne elettorali politiche ed amministrative - Eccessività, incongruità e irragionevole sproporzione della misura tendente a imporre il silenzio sulle iniziative delle diverse parti politiche - Richiamo alla sentenza della Corte n. 406/1989 - Irragionevole riduzione degli spazi informativi complessivamente consentiti ai soggetti interessati alla promozione o alla opposizione ai quesiti referendari - Non spettanza al Governo adottare, con riferimento alle campagne referendarie, la disposizione di cui all'art. 3, sesto comma, del d.-l. 20 marzo 1995, n. 83 - Annullamento della disposizione nella parte applicabile alle campagne referendarie.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ne, giudizio promosso con ricorso di Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik Lievers ed Elio Vito, promotori dei referendum in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali, ammessi dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 3, 4, 10 e 13 del 1995, notificato l'8 aprile 1995, depositato in Cancelleria il 10 aprile 1995, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie», ed iscritto al n. 11 del registro conflitti 1995.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik Lievers ed Elio Vito e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso depositato il 29 marzo 1995, i signori Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik Lievers ed Elio Vito, promotori e presentatori dei referendum in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali, ammessi dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 3, 4, 10 e 13 del 1995, hanno sollevato conflitto nei confronti del Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, e del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, per chiedere l'annullamento, previa sospensione, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie», e del provvedimento del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 22 marzo 1995.

Con riferimento alla sussistenza dei presupposti soggettivi del conflitto, i ricorrenti richiamano l'ordinanza n. 17 del 1978 e la sentenza n. 69 del 1978 della Corte costituzionale, dove risulta affermato che i promotori dei referendum abrogativo godono dello *status* di potere dello Stato, almeno sino al momento dell'effettuazione del referendum. Nel ricorso si osserva anche che la legittimazione attiva del comitato dei promotori non può essere posta in discussione dalla diversità della vicenda dedotta in giudizio, che non riguarda, come avvenuto in passato, un conflitto sollevato in relazione a decisioni dell'Ufficio centrale per il referendum concernenti la cessazione delle operazioni referendarie. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, anche nel presente giudizio i promotori sono difensori del diritto costituzionalmente garantito ai cittadini di esprimersi attraverso il referendum, dal momento che vengono contestati atti che incidono sulla correttezza della campagna referendaria e sul processo di formazione della volontà referendaria.

Passando all'esame dei presupposti oggettivi del conflitto, con specifico riferimento al decreto-legge n. 83 del 1995, i ricorrenti richiamano la dottrina secondo la quale il conflitto è ammissibile in presenza di atti o comportamenti invasivi di una sfera di competenza costituzionalmente garantita ovvero del cattivo uso del potere, indipendentemente dalla natura dell'atto lesivo, che pertanto può anche essere una legge.

Inoltre, nel ricorso si afferma che il decreto-legge mantiene la sua natura precaria e provvisoria di provvedimento emanato sotto la responsabilità del Governo ed è suscettibile di «disapplicazione», come avvenuto in occasione dell'ordinanza del 23 marzo 1993 dell'Ufficio centrale per il referendum, che ha affermato che dalle disposizioni previste in un decreto-legge non poteva conseguire la cessazione delle operazioni referendarie relative ad una legge sottoposta a referendum e successivamente abrogata dallo stesso decreto.

Dopo aver richiamato la prassi in tema di decretazione d'urgenza, dalla quale possono derivare effetti irreversibili, nel ricorso si rileva che le stesse ragioni poste dalla Corte — con la sentenza n. 406 del 1989 — a fondamento dell'inammissibilità del conflitto nei confronti di una legge, dovrebbero giustificare l'ammissibilità del conflitto nei confronti del decreto-legge. Infatti, secondo la prospettazione dei ricorrenti, alla peculiare forza della legge si contrappone la natura precaria e provvisoria del decreto-legge, quale provvedimento emanato sotto la responsabilità del Governo. Inoltre, sempre ad avviso dei ricorrenti, il coordinamento tra la disciplina dei giudizi incidentali e la disciplina dei conflitti si pone in maniera diversa quando oggetto del conflitto sia un decreto-legge, dal momento che, non potendo operare lo strumento del giudizio incidentale in caso di mancata conversione, rimane preclusa la possibilità che il provvedimento legislativo giunga al controllo della Corte.

Infine i ricorrenti, ribadendo il carattere provvisorio del decreto-legge, affermano che tale atto, in caso di mancata conversione, viene a trasformarsi in un mero «comportamento» imputabile al Governo, da cui possono conseguire lesioni della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite, quali i diritti politici ed elettorali, che la semplice lacerazione *ex tunc* non è idonea a ripristinare.

In relazione all'impugnato provvedimento del Garante, i ricorrenti si rimettono alle valutazioni della Corte, pur ponendo in risalto che le autorità amministrative indipendenti sono poste, nell'ordinamento italiano, in posizione di «immediata subordinazione alla Costituzione». Pertanto, anche il Garante sarebbe legittimato ad attuare direttamente la Costituzione emanando atti interpretativi e di indirizzo.

2. — Nel merito, con il primo motivo del ricorso si espone che gli artt. 1, 2, 3 e 14 del decreto-legge n. 83 del 1995 risultano lesivi dell'art. 75 della Costituzione, dal momento che il carattere binario del quesito referendario renderebbe più lineare e meno problematico lo svolgimento delle campagne referendarie rispetto allo svolgimento delle campagne elettorali. Risulterebbe, pertanto, irragionevole l'estensione alle campagne referendarie della rigida disciplina relativa ai controlli, ai divieti ed alle sanzioni prevista dal decreto-legge per le campagne elettorali politiche ed amministrative.

Con riferimento al divieto — imposto ai promotori del referendum dall'art. 3, comma 6, del decreto-legge — di utilizzare gli strumenti della pubblicità elettorale non solo nei trenta giorni precedenti al referendum, ma anche per il

periodo precedente che si venisse a sovrapporre con questo, con riferimento ad una diversa consultazione elettorale, il ricorso, nel secondo motivo, contesta il carattere eccessivo, irragionevole e sproporzionato di tale misura, dal momento che la sovrapposizione di diverse campagne verrebbe a imporre il silenzio sulle iniziative delle forze politiche favorevoli e contrarie alla richiesta abrogativa.

Con un terzo motivo i ricorrenti lamentano, infine, il cattivo uso, nell'adozione del decreto-legge in questione, del potere di cui all'art. 77 della Costituzione, sia per la mancanza dei requisiti della necessità e dell'urgenza sia per l'incidenza dello stesso decreto nella materia referendaria. A sostegno della censura si richiamano comportamenti del Presidente della Repubblica e dell'Ufficio centrale per il referendum, che, secondo i promotori, confermerebbero il divieto di utilizzazione dello strumento del decreto-legge in materia referendaria.

3. — Con ordinanza n. 118 del 7 aprile 1995 questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto in esame nei confronti del Governo, ma non del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dal momento che il provvedimento dello stesso Garante del 22 marzo 1993 è stato ritenuto inidoneo a federe la sfera di attribuzioni dei ricorrenti.

4. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero, in subordine, infondato, e che sia anche rigettata l'istanza di sospensione.

In riferimento all'ammissibilità del conflitto, l'Avvocatura richiama la sentenza n. 406 del 1989, nella quale la Corte ha considerato unitariamente la legge e gli atti ad essa equiparati, escludendo che per tutti questi atti sia possibile sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Pertanto, nella memoria si afferma che non è fondato sostenere, come invece fanno i ricorrenti, che il decreto-legge impugnato debba ricevere un diverso trattamento a causa del suo carattere provvisorio.

Nel merito, l'Avvocatura sottolinea che l'istituto del referendum rappresenta la massima espressione della democrazia elettorale, e, di conseguenza, anche tale consultazione deve svolgersi secondo regole di parità e di ponderazione nell'accesso ai mezzi di comunicazione di massa, al fine di evitare abusi.

Quanto all'art. 2 del decreto-legge, nella memoria si afferma che la definizione della propaganda sui «media» non pare possa ledere in alcun modo le forze che partecipano da fronti opposti ai referendum, dal momento che esse sono entrambe soggette al rispetto delle medesime forme. Inoltre, tali forme risultano comprensive delle possibili modalità di espressione e di illustrazione delle diverse posizioni.

In relazione alla censura rivolta all'art. 3, comma 6, dello stesso decreto, l'Avvocatura osserva che in base ad una scelta politica — analoga a quella già implicitamente prevista dalla legge n. 515 del 1993 — si è ritenuto che gli «spot» e le inserzioni pubblicitarie non consentano una vera e meditata opzione, ma svolgano un ruolo di informazione puramente «intuitiva» delle diverse posizioni in campo. Il limite introdotto ha inteso, pertanto, secondo l'Avvocatura, tutelare l'esigenza di una informazione costruttiva anche quando le consultazioni elettorali si sovrappongano, dal momento che l'effetto di suggestione di uno «spot» destinato alla campagna elettorale successiva, anche se di tipo referendario, potrebbe inquinare le scelte della consultazione in corso.

Infine, dopo aver ribadito che tanto i promotori del referendum, quanto i loro oppositori, sono posti in condizioni di parità per quanto concerne il divieto di pubblicità di cui all'art. 3, comma 6, e che entrambe le parti possono liberamente manifestare le proprie opinioni attraverso tutte le altre forme di propaganda ammesse, l'Avvocatura afferma che appare priva di fondamento anche la censura relativa al cattivo uso del potere di cui all'art. 77 della Costituzione. In proposito, si osserva che i requisiti della necessità e dell'urgenza sono evidenti nel caso di specie, mentre non rilevarebbe il richiamo dei ricorrenti all'ordinanza 23 marzo 1993 dell'Ufficio centrale per i referendum, in quanto il decreto-legge in esame non ha in alcun modo bloccato le operazioni referendarie.

Considerato in diritto

1. — Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik Lievers ed Elio Vito, quali promotori e presentatori di quattro referendum (in materia di disciplina del commercio; di disciplina dell'orario dei negozi; di elezioni comunali e di contributi sindacali) indetti per la tornata dell'11 giugno 1995, sollevano conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato nei confronti del Governo al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali referendarie».

I ricorrenti — dopo aver richiamato la propria legittimazione e la presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi idonei a radicare il conflitto — denunciano la lesione della sfera di attribuzioni costituzionali ad essi spettanti in materia referendaria, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, sotto tre profili diversi e cioè:

a) con riferimento agli artt. 1, 2, 3 e 14 del decreto-legge, per avere tali norme irragionevolmente equiparato, nella disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione e nelle sanzioni, le campagne referendarie alle campagne elettorali;

b) con riferimento all'art. 3, comma 6, dello stesso decreto, per avere, in violazione dei principi di congruenza, ragionevolezza, proporzionalità, vietato la pubblicità referendaria nei trenta giorni precedenti la data delle elezioni anche quando tale pubblicità attenga a successive consultazioni elettorali o referendarie;

c) con riferimento al decreto-legge nel suo complesso, per cattivo uso del potere di cui all'art. 77 della Costituzione, per avere tale decreto inciso, senza che ricorressero i requisiti della necessità e dell'urgenza, nella materia referendaria.

2. — Stante il carattere deliberativo dell'ordinanza che ha ammesso il conflitto, occorre in primo luogo verificare — in termini definitivi — la presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi idonei a legittimare, ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la proposizione del conflitto.

Per quanto concerne i requisiti soggettivi non resta che richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha riconosciuto alla frazione del corpo elettorale, identificata dall'art. 75 della Costituzione in almeno cinquecentomila elettori firmatari di una richiesta di referendum abrogativo, la natura di potere dello Stato ed al comitato dei promotori — rappresentato da almeno tre soggetti — la legittimazione attiva alla proposizione del conflitto (v. sentenza n. 69 del 1978; ordinanze nn. 17 del 1978; 1 e 2 del 1979): requisiti che ricorrono tutti nel caso in esame.

Né può assumere rilievo che — a differenza di quanto emerge dai precedenti ora richiamati — il conflitto, nella specie, non sia stato sollevato nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione in relazione a limitazioni apportate al quesito referendario. In proposito va, infatti, osservato che le restrizioni disposte alla campagna referendaria — che formano l'oggetto del conflitto — appaiono suscettibili di incidere sulla formazione della volontà di coloro che esprimono il loro voto nel referendum e, di conseguenza, nella sfera di attribuzioni garantita, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, ai ricorrenti.

3. — Per quanto riguarda i requisiti oggettivi — mentre appare evidente l'incidenza del conflitto in una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali e, in particolare, dall'art. 75 della Costituzione, dal momento che il decreto impugnato dispone in merito alle attività di propaganda, pubblicità ed informazione preordinate all'esercizio del voto referendario — maggiore attenzione va dedicata alla eccezione di inammissibilità prospettata dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla natura dell'atto (decreto-legge) in relazione al quale il conflitto viene sollevato.

Tale eccezione viene fondata sul richiamo alla sentenza n. 406 del 1989, dove è stato affermato che «in linea di principio» il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato non può essere ammesso contro una legge od un atto equiparato.

Questa Corte ritiene, peraltro, che tale precedente — con riferimento alla limitazione desumibile dall'inciso ora richiamato — debba essere interpretato e nuovamente valutato anche alla luce degli sviluppi della prassi e dei più recenti indirizzi della dottrina.

In proposito va ricordato che la sentenza n. 406 del 1989 ha giustificato l'esclusione delle leggi e degli atti equiparati dalla sfera di operatività del conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato essenzialmente attraverso il richiamo alla presenza, per tali atti, di un sistema di garanzia costituzionale incentrato sul sindacato incidentale: sindacato rapportato alla posizione di «preminenza» delle fonti primarie, che sostiene «da un lato un particolare favore per l'operatività della legge e degli atti equiparati e dall'altro il postulato che la loro costituzionalità vada verificata nel loro impatto sociale, cioè nella loro (concreta) incidenza sugli interessi reali».

Questa motivazione, riferita in linea di massima alla legge, in quanto atto caratterizzato dalla durata e dalla stabilità dei propri effetti, mal si attaglia ad un atto quale il decreto-legge, che la stessa Costituzione viene a qualificare come «provvedimento provvisorio», che il Governo adotta sotto la propria responsabilità e che è destinato a operare per un arco di tempo limitato, venendo a perdere la propria efficacia fin dall'inizio in caso di mancata conversione in legge entro il termine fissato nell'art. 77 della Costituzione. Perdita di efficacia che non può far venir meno i mutamenti irreversibili della realtà che lo stesso decreto abbia potuto produrre nel corso della sua precaria vigenza, con la conseguenza che l'atto non convertito, anche se divenuto inefficace, permane di fatto come «comportamento» di cui il Governo è chiamato, sotto ogni profilo, a rispondere.

Tutto questo induce a sottolineare come — rispetto al decreto-legge — il profilo della garanzia si presenti essenziale e tenda a prevalere — come emerge dallo stesso disegno tracciato nell'art. 77 della Costituzione — su ogni altro. Profilo che verrebbe a risultare, se non compromesso, certamente limitato ove il controllo di costituzionalità dovesse ritenersi circoscritto alla sola ipotesi del sindacato incidentale. È noto, infatti, che, per il decreto-legge, questo tipo di sindacato, per quanto possibile, si presenta di fatto non praticabile in relazione ai tempi ordinari del giudizio incidentale ed alla limitata vigenza temporale dello stesso decreto.

Questa limitazione nella garanzia costituzionale potrebbe, d'altro canto, dar luogo a prospettive non prive di rischi sul piano degli equilibri tra i poteri fondamentali, ove si pensi — anche alla luce dell'esperienza più recente — al dilagare della decretazione d'urgenza, all'attenuato rigore nella valutazione dei presupposti della necessità e dell'urgenza, all'uso anomalo che è dato riscontrare nella prassi della reiterazione dei decreti non convertiti (v. sentenza n. 302 del 1988).

Rischi, questi, suscettibili di assumere connotazioni ancora più gravi nelle ipotesi in cui l'impiego del decreto-legge possa condurre a comprimere diritti fondamentali (e in particolare diritti politici), a incidere sulla materia costituzionale, a determinare — nei confronti dei soggetti privati — situazioni non più reversibili né sanabili anche a seguito della perdita di efficacia della norma.

In tali ipotesi, certamente deprecabili — ma suscettibili di manifestarsi non soltanto attraverso l'impiego della decretazione d'urgenza — il ricorso allo strumento del conflitto tra i poteri dello Stato può, dunque, rappresentare la forma necessaria per apprestare una difesa in grado di unire all'immediatezza l'efficacia.

Appare, pertanto, giustificato riconoscere — precisati nei sensi anzidetti i contenuti enunciati nella sentenza n. 404 del 1989, in sostanziale continuità con la linea motiva in essa espressa — la possibilità di utilizzare nei confronti del decreto-legge lo strumento del conflitto tra i poteri dello Stato come controllo da affiancare al sindacato incidentale.

Né questa estensione delle forme di sindacato riferita al decreto-legge può assumere il significato di una rottura dell'unitarietà del regime del controllo di costituzionalità sanzionato, per le leggi e gli atti con forza di legge dall'art. 134 della Costituzione, ove si consideri, nel quadro delle fonti, la natura particolare del decreto-legge come provvedimento provvisorio adottato in presenza di presupposti straordinari nonché la possibilità che, in situazioni particolari quali quelle innanzi richiamate, lo strumento del conflitto possa essere impiegato anche nei confronti della legge e del decreto legislativo.

Sotto il profilo preso in esame il ricorso va, pertanto, dichiarato ammissibile.

4. — Passando al merito, va innanzitutto valutato il terzo motivo del ricorso, che appare pregiudiziale per il fatto di prospettare censure che investono la validità del decreto-legge considerato nel suo complesso. Ad avviso dei ricorrenti il decreto in questione risulterebbe, infatti, viziato per «cattivo uso del potere di cui all'art. 77 della Costituzione» essendo stato adottato, senza che ricorressero gli estremi della necessità e dell'urgenza, in materia referendaria, da ritenersi preclusa al decreto-legge.

In proposito va, in primo luogo, riaffermato che spetta alla Corte un sindacato sull'esistenza e sull'adeguatezza dei presupposti della necessità e dell'urgenza (v. sentenza n. 29 del 1995). Nel caso di specie, peraltro, non ricorre quella «evidente mancanza» dei requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza di tali presupposti, che solo potrebbe giustificare una pronuncia di illegittimità di questa Corte.

Per quanto concerne poi il limite oggettivo che, rispetto alla decretazione d'urgenza, viene dedotto nel ricorso con riferimento alla materia referendaria, v'è da rilevare che tale limite non risulta desumibile, né direttamente né indirettamente, dalla disciplina costituzionale.

Il rilievo può valere anche per quanto concerne il divieto — desunto dall'art. 72, quarto comma, della Costituzione e richiamato dall'art. 15, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1988, n. 400 — relativo alla materia elettorale: e, invero, anche a voler ammettere, ai fini dell'operatività di detto limite rispetto al caso in esame, una piena equiparazione tra materia elettorale e materia referendaria, resterebbe pur sempre il fatto che il decreto in questione ha inteso porre una disciplina che non viene a toccare né il voto né il procedimento referendario in senso proprio, ma le modalità della campagna referendaria. La sfera regolata dal decreto-legge n. 83 del 1995, pur connessa alla materia referendaria — in quanto funzionalmente collegata all'applicazione dell'art. 75 della Costituzione — risulta, pertanto, distinta, nei suoi contenuti, da tale materia, il cui oggetto va identificato nel voto e nel procedimento referendario.

5. — Anche le censure formulate nel primo motivo del ricorso si presentano infondate (salvo per quanto concerne la censura riferibile all'art. 3, comma 6, del decreto impugnato, che verrà trattata nel punto successivo).

Con tale motivo i ricorrenti contestano la ragionevolezza della disciplina adottata in tema di campagne referendarie dagli artt. 1 (concernente l'ambito di applicazione della stessa disciplina), 2 (in tema di propaganda), 3 (in tema di pubblicità) e 14 (in tema di sanzioni) dal decreto in esame: ragionevolezza che risulterebbe compromessa dal fatto di avere regolato le campagne referendarie negli stessi termini previsti per le campagne elettorali.

Tali censure — che investono in prevalenza il merito politico delle norme contestate — non possono essere condivise.

Se è vero, infatti, che le campagne referendane — come sostengono i ricorrenti — presentano caratteristiche particolari e, per taluni aspetti, semplificate rispetto a quelle proprie delle campagne elettorali, è anche vero che da tale diversità non è possibile desumere, in via generale, un vincolo per il legislatore ad adottare discipline differenziate, una volta che il settore da regolare (nella specie, l'accesso ai mezzi di comunicazione di massa) venga a presentare profili comuni.

Nulla vieta cioè che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, possa di massima regolare elezioni e referendum in termini identici, una volta constatata, rispetto al profilo della parità di trattamento cui sono tenuti i mezzi di informazione di massa nei confronti dei soggetti politici, l'unitarietà della *ratio* della disciplina da adottare. In altri termini, non può essere la particolarità della consultazione referendaria ad imporre — anche con riferimento al fine dell'imparzialità richiesta ai mezzi di comunicazione di massa — l'adozione di forme differenziate in tema di propaganda, di pubblicità e di meccanismi sanzionatori, ove si possa affermare la compatibilità delle forme legislativamente sanzionate con le caratteristiche proprie dello strumento referendario. Compatibilità che nella specie sussiste (salvo per quanto concerne l'art. 3, comma 6) sia con riferimento alla propaganda che alla pubblicità, ove si consideri che le forme indicate per la propaganda dall'art. 2 tendono a ricomprendere l'intera tipologia espressiva comunemente praticata in ogni tipo di competizione politica (elettorale e referendaria) e che i limiti segnati dal primo comma dell'art. 3 per la «pubblicità elettorale» non risultano applicabili; per la loro stessa configurazione (modulata con riferimento specifico alle campagne elettorali), alla pubblicità referendaria.

6. — Fondate si prospettano, invece, le censure formulate nei confronti dell'art. 3, comma 6, quali risultano espressamente enunciate nel secondo motivo del ricorso o implicitamente desumibili dal primo.

La disposizione in questione prevede che, a partire dal trentesimo giorno precedente la data delle elezioni (o del referendum), è vietata ogni forma di pubblicità, anche se relativa a successive consultazioni elettorali o referendarie.

Tale norma viene censurata, con riferimento alle campagne referendarie, come incongrua, irragionevole e sproporzionata per quanto concerne il suo inciso finale (secondo motivo) e come irragionevole, comparativamente alla disciplina prevista per le campagne elettorali, nel suo complesso (primo motivo).

Occorre premettere che, riguardando la materia l'esercizio di un diritto politico fondamentale, le limitazioni contestate — secondo la costante giurisprudenza di questa Corte — devono essere sottoposte a un rigoroso scrutinio, tanto più perché disposte con un provvedimento governativo provvisorio non ancora approvato dalla maggioranza parlamentare. Alla luce di tale premessa la fondatezza delle censure in esame emerge ove si venga a confrontare la particolarità dello strumento referendario con la natura e la misura del limite introdotto. È invero, mentre per le campagne elettorali la presenza di un limite temporale ragionevolmente contenuto per lo svolgimento della pubblicità può trovare giustificazione nel fatto di privilegiare la propaganda sulla pubblicità, al fine di preservare l'elettore dalla suggestione di messaggi brevi e non motivati, eguale esigenza non viene a prospettarsi per le campagne referendarie, dove i messaggi tendono, per la stessa struttura binaria del quesito, a risultare semplificati, così da rendere sfumata la distinzione tra le forme della propaganda e le forme della pubblicità.

Nelle campagne referendarie le forme espressive della propaganda vengono, in larga parte a coincidere con le forme proprie della pubblicità, con la conseguenza che, per queste campagne, gli effetti delle limitazioni introdotte in materia pubblicitaria possono risultare aggravati fino a ridurre al di là della ragionevolezza gli spazi informativi complessivamente consentiti ai soggetti interessati alla promozione o alla opposizione ai quesiti referendari.

Tale elemento di irragionevolezza appare ancora più grave ed evidente in relazione a quella parte della disposizione in esame che vieta la pubblicità per i periodi in cui si succedono varie consultazioni elettorali e referendarie. Questo divieto — oltre a risultare del tutto ingiustificato anche rispetto al fine, sotteso alla norma, di preservare la libertà psicologica dell'elettore nell'imminenza del voto — è tale da poter condurre, in presenza di una consultazione referendaria preceduta da consultazioni elettorali, alla pratica eliminazione dello strumento pubblicitario: così come accadrebbe, permanendo la vigenza di tale norma, per la tornata referendaria dell'11 giugno.

1995, rispetto a cui il tempo per lo svolgimento della pubblicità è stato delimitato a soli quattro giorni (v. artt. 4 e 12 del provvedimento del Garante per la radiodiffusione e l'editoria del 12 aprile 1995).

In conseguenza della sua irragionevolezza ed eccessività la disposizione in esame viene, pertanto, a ledere la sfera di attribuzioni, spettanti ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, ai ricorrenti e va, di conseguenza, annullata.

7. — La decisione di merito ora adottata assorbe ogni pronuncia in ordine alla domanda di sospensione dell'atto impugnato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta al Governo adottare, con riferimento alle campagne referendarie, la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, e, conseguentemente, annulla tale disposizione nella parte in cui si applica alle campagne referendarie.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0577

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHieti**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Hedio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBRO-CARTA
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilaei (ang. via Gramsci)
- ◇ **BULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 99
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Sento, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Page, 11
LIBRERIA MASONNE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 169/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portulano, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Meritani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLÒ
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142
- ◇ **EMILIA-ROMAGNA**
- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDIPFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Ferini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3
- ◇ **FRIULI-VENEZIA GIULIA**
- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 18
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergestee)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA -LA FORENSE-
Viale dello Statuto, 29/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DI MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Ciodò
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124
- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrane

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 102/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IP2S-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENARIO
Via Mappelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Galini, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 45/8

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF. LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOPILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT. LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Ibalta, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULSTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 18

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiegono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 18

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 128

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.s.a.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 81

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via O. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Scutili, 56
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 165
LIBRERIA MERCURIO LIC.AM.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggiero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Caciò Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «glà Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Milite, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montefenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

Le «Gazzette Ufficiali» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 85.500 - semestrale L. 48.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 85.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 887.000 - semestrale L. 379.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materia 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.800
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. - Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 2 0 9 5 *

L. 5.200